

*Relazione particolareggiata del gestore della crisi
connessa al ricorso per l'apertura della procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore
(ex art.67 CCII)*

**TRIBUNALE ORDINARIO DI TRAPANI
SEZIONE Fallimentare
Procedura di composizione della crisi
da sovraindebitamento**

Relazione particolareggiata
del Gestore della crisi
Rag. Maria Letizia Cimminella

Ristrutturazione dei debiti del consumatore
(ex art. 68 commi 2 e 3, D. lgs. n. 14 del 12 gennaio 2019)

Debitore istante: **Gagliano Giuseppe**

Proc. n.162/2023

INDICE RELAZIONE

1. PREMESSA
2. FINALITA' DELL'INCARICO E AMMISSIBILITA' DELLA DOMANDA
3. DOCUMENTAZIONE ACQUISITA ED ESAMINATA
4. INFORMAZIONE ANAGRAFICHE DEL DEBITORE, NUCLEO FAMILIARE
5. VERIFICA CONDIZIONE SOVRAINDEBITAMENTO – ART.68 CO.2 LETT. A) RAGIONI DELL'INCAPACITA' DEL DEBITORE AD ADEMPIERE LE OBBLIGAZIONI ASSUNTE
6. ANALISI DELL'ATTIVO: BENI MOBILI, DISPONIBILITA', CREDITI; BENI IMMOBILI E VALORE DI STIMA
7. ANALISI DEL PASSIVO: ELENCO DEI CREDITORI – ESPOSIZIONE DEBITORIA
8. COSTI PRESUNTIVI DELLA PROCEDURA ART.68 CO.2 LETT. C)
9. NUCLEO FAMILIARE E SPESE NECESSARIE AL SUO MANTENIMENTO
10. VERIFICA CONDIZIONI SOVRAINDEBITAMENTO ART.68 CO.2 LETT. b): RAGIONI DELL'INCAPACITA' DEL DEBITORE AD ADEMPIERE LE OBBLIGAZIONI ASSUNTE
11. ART.68 CO.3 VALUTAZIONE SULLA CONDOTTA DEL FINANZIATORE NELLA CONSIDERAZIONE DEL MERITO CREDITIZIO DELL'ISTANTE – ART.69 CO.2 VALUTAZIONE SULLA CONDOTTA DEL CREDITORE NELLA COLPEVOLE DETERMINAZIONE DEL SOVRAINDEBITAMENTO
12. SOLVIBILITA' DEL DEBITORE NEGLI ULTIMI CINQUE ANNI
13. ATTI DI DISPOSIZIONE COMPIUTI NEGLI ULTIMI CINQUE ANNI
14. INDICAZIONE DI ATTI DEL DEBITORE IMPUGNATI DAI CREDITORI
15. ISTANZE DEL DEBITORE EX ART, 70 CO.4 CCII
16. COMPLETEZZA ED ATTENDIBILITA' DELLA DOCUMENTAZIONE ACQUISITA ART.68, CO 2 C)
17. VALUTAZIONE DI ATTI IN FRODE AI CREDITORI
18. PIANO DI RISTRUTTURAZIONE E CONDIZIONI
19. ANALISI DELLA CONVENIENZA RISPETTO ALL'ALTERNATIVA LIQUIDATORIA
20. GIUDIZIO DEL GESTORE E CONCLUSIONI FINALI – ATTESTAZIONE

1) **PREMESSA**

La scrivente rag. Maria Letizia Cimminella (C.F. CM [REDACTED] 331F), iscritto all'albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti contabili di Trapani al n. 102, e nell'Elenco dei Gestori della Crisi dell'OCC ODCEC TRAPANI, Sez. A., con studio in Paceco, via Nunzio Agate 33, PEC: marialetiziacimminella@pec.odcetrapani.it,

PREMESSO CHE

- in data 01.12.2023, il sig. GAGLIANO GIUSEPPE formulava in proprio, istanza tramite il proprio legale Avv. Antonella Argentino, per la nomina di un Gestore della Crisi ai fini dell'accesso alle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento ai sensi della Legge 3/2012.

-La Dott.ssa Giusy Bosco, Referente dell'Organismo di composizione della crisi OCC – ODCEC Trapani, in data 4 Dicembre 2023 ha nominato lo scrivente quale professionista incaricato a svolgere le funzioni di Organismo di Composizione della Crisi con riferimento alla procedura a nome del sig. Gagliano Giuseppe nato a Trapani il 0 [REDACTED] 7 (CF: [REDACTED]), residente in Trapani in Via [REDACTED] n.1.

La sottoscritta professionista incaricata dichiara di:

- Possedere i requisiti di onorabilità di cui all'art.4 e di indipendenza di cui all'art.11 co.3 lett. a) del D.M.202/2014;
- di non essere legato al debitore e a coloro che hanno interessi all'operazione di ristrutturazione, da rapporti di natura personale o professionale tali da compromettere l'indipendenza;
- di non essere in una delle situazioni previste dall'art. 2399 c.c., vale a dire: non è interdetto, inabilitato, fallito o è stato condannato ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità di esercitare uffici direttivi (condizioni previste dall'art. 2382 C.C.);
- di non essere coniuge, parente o affine entro il quarto grado del debitore persona fisica o se questi è una società od un ente, non è amministratore, coniuge, parente o affine entro il quarto grado degli amministratori della società o dell'ente oppure della società che la/lo controlla, di una società controllata o sottoposta a comune controllo;
- di non essere legato al debitore o alle società controllate dal debitore o alle società che lo controllano o a quelle sottoposte al comune controllo da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuita ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza
- di non avere, neanche per il tramite di soggetti con i quali è unito in associazione professionale, prestato negli ultimi anni cinque anni attività di lavoro subordinato o autonomo in favore del debitore ovvero partecipato agli organi di amministrazione o di controllo;

2.FINALITA' DELL'INCARICO E AMMISSIBILITA' DELLA DOMANDA

Lo scopo del presente incarico è quello di predisporre, ai sensi e per gli effetti dell'art.68, comma 2 del CCII una relazione particolareggiata alla proposta di ristrutturazione dei debiti del consumatore formulato dal debitore, con l'obiettivo di :

*Relazione particolareggiata del gestore della crisi
connessa al ricorso per l'apertura della procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore
(ex art.67 CCII)*

- Indicare le cause che hanno determinato lo stato di sovra indebitamento e fornire una valutazione sulla diligenza impiegata dal ricorrente nell'assumere volontariamente le obbligazioni;
- Esporre le ragioni dell'incapacità del debitore ad adempiere le obbligazioni assunte;
- Fornire un giudizio sulla completezza ed attendibilità della documentazione depositata dal consumatore a corredo della proposta;
- Indicare i presunti costi della procedura;
- Fornire un giudizio sulla circostanza che i finanziatori, ai fini della concessione dei finanziamenti, abbiano tenuto conto del merito creditizio del debitore, valutato in relazione al suo reddito disponibile, dedotto l'importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita;

Ciò si sostanzia tra l'altro:

- Nel dare un resoconto sulla solvibilità del consumatore negli ultimi cinque anni;
- Nell'indicare l'eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori.

La proposta di piano formulata dal debitore è corredata di tutta la documentazione prevista dall'art. 67 comma 2 del D.Lgs. 14/2019 ed in particolare:

- elenco di tutti i creditori con l'indicazione delle somme dovute e delle cause di prelazione;
- elenco dei beni di proprietà del Debitore e degli atti di disposizione compiuti negli ultimi cinque anni;
- copia della documentazione attestante i redditi degli ultimi tre anni;
- elenco degli stipendi, delle pensioni, dei salari e di tutte le altre entrate del debitore e del suo nucleo familiare, con l'indicazione di quanto occorre al mantenimento della sua famiglia.

3.DOCUMENTAZIONE ACQUISITA ED ESAMINATA

Accettato l'incarico in data 5 dicembre 2023, la sottoscritta gestore ha provveduto all'esame della documentazione depositata dai debitori con il ricorso introduttivo e precisamente:

1. Ricorso del Debitore
2. Proc.Avv.Argentino
3. Documenti: Doc.Id. istante; Certificato residenza e stato di famiglia; ISEE 2023, Casellario e carichi pendenti, visura CRIF al novembre 2023; banca d'Italia novembre 2023, centrale dei rischi Banca d'Italia gennaio 2023, febbraio 2023/settembre 2023
4. Inventario
5. Dichiarazione fabbisogno Nucleo familiare
6. Elenco attività e Passività
7. Utenza elettricità anno 2022-2023
8. Gas anno 2022-2023, fatture conguaglio 16/2/2017
9. Condominio: e/c personale al 21.11.2023 + quietanza e saldo
10. AUTO: certificato proprietà auto e carta circolazione; visura PRA, verifica sito ACI bolli e veicoli; Polizza RC Auto; Valore auto usato QUATTORUOTE
11. POSTE ITALIANE SPA c/c ultimi 5 anni
12. C.U. 2011 – 2018-2023
13. INPS e/c previdenziale; e/c Visuale, e/c unificato
14. Buste paga Elettrix srl + TFR: buste anno 2020+2021+2022 + gennaio/dicembre 2023 + Dichiarazione TFR accantonato al 31/10/23
15. ISTAT: prospetto soglie Povertà assoluta 2022 pdf; report Povertà 2011 pdf
16. Disoccupazione_credito VS ex datore lavoro: busta TFR ex datore di lavoro; Patto di servizio marzo 2011; racc a/r 15.02.2012 per credito di lavoro

*Relazione particolareggiata del gestore della crisi
connessa al ricorso per l'apertura della procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore
(ex art.67 CCII)*

17. Estinzione Mutui INTESA SAN PAOLO SPA + finanziamento UNICREDIT Family: due quietanze pagamento rate; lista movimenti con accredito erogazione mutuo BNL e bonifici di estinzione finanziamenti e polizza mutuo.
18. UNICREDIT SPA: carta Unicredit spa; c/c Unicredit spa Estinzione anticipata Finanziamento Unicredit 1[REDACTED]00; Estinzione anticipata Finanz. Unicredit n. 10[REDACTED]10;
19. Corte Costituzionale sentenza n.6/2024
20. Ispezioni catasto
21. Cassetto Fiscale Ade: dati Registro, dati Anagrafica, Cessioni, cassetto fiscale
22. ADER: prospetto Debiti Saldati al Novembre 2023; prospetto Debiti da Saldare al Dicembre 2023; Estratti di Ruolo Ader due files; intimazione pagamento 6/10/23
23. Debito ipotecario BNL SPA: CUD 2011; Contratto mutuo Ipotecario BNL e allegati; Polizza Assicurazione contestuale; elaborazione prospetto rate pagate; interessi passivi certificazioni;
24. OMI Quotazioni immobiliari anno 2011 e anno 2023; avviso asta immobiliare similare; borsino immobiliare; Idealista quotazioni immobiliari
25. OCC: istanza nomina Gestore 30/11/2023; Contratto e Tabella Compensi istanza per accesso contributo fondo perduto Regione Sicilia 30/11/2023; ricevuta acconto OCC; PEC comunicazione accettazione dal Gestore
26. Rateizzo telefono cellulare
27. MARTE SPV SRL: Atto di Precetto notificato; Atto di Pignoramento immobiliare; Decreto di Fissazione di Udienza ex art.589 C.P.C. Proc. N.2[REDACTED]023 RGE
28. BNL SPA carta
29. SOGET SPA - Comune di Trapani: pagamenti effettuati.

La sottoscritta gestore ha inoltre, in data 05 dicembre 2023, dato notizia, ai sensi dell'art. 68 comma 4 CCII, all'agente di riscossione ed agli uffici fiscali, anche locali, competenti sulla base dell'ultimo domicilio del debitore, alle banche, a Marte SPV SPA, dell'avvenuto conferimento dell'incarico dell'OCC, invitandoli a comunicare il debito tributario accertato e gli eventuali accertamenti pendenti.

A tale comunicazione ha dato riscontro:

- L'Agenzia Entrate Riscossione, con pec del 6/12/2023 (All. Q) che ha comunicato di essere creditrice della somma di € 8,097,55 nei confronti del Sig. Gagliano;
- L'Avv.Gagliano, per c/ della Marte SPV Spa, (All. R) per l'importo di € 170,431,23.

Nessun altro ufficio fiscale ha risposto.

Successivamente la sottoscritta ha invitato il debitore ad un colloquio che si è svolto,

presso lo studio dell'avv.Argentino, in Via Virgilio n.105 a Trapani, , e con la presenza della stessa in data 31 Gennaio 2024 . Nel corso di tale incontro il debitore ha rappresentato la

propria situazione reddituale e patrimoniale, riferito le cause del sovrindebitamento, ed

esposto la propria proposta di piano di ristrutturazione dei debiti, e veniva redatto verbale

(All. X) .

4. INFORMAZIONI ANAGRAFICHE DEL DEBITORE, NUCLEO FAMILIARE

Il debitore ha fornito le informazioni necessarie a redigere una accurata relazione sulla situazione debitoria, patrimoniale e finanziaria, in maniera tale da permettere sia all'Organo giudicante che a tutti i creditori coinvolti di poter decidere sull'accoglimento o meno della presente proposta con piena cognizione di causa. Le informazioni fornite dal debitore sono qui di seguito riassunte.

Nome: GIUSEPPE

Cognome: GAGLIANO

luogo di nascita: Trapani

data di nascita: 0 [REDACTED] 7

codice fiscale: [REDACTED] L331V

comune di residenza: TRAPANI

indirizzo di residenza: Via [REDACTED] n.1 - CAP: 91100

situazione occupazionale: Dipendente a tempo indeterminato, settore Commercio e terziario, qualifica operaio 6 livello.

L'istante non è coniugato, nello stato di famiglia risulta l'unico iscritto.

Situazione lavorativa e redditi

Come si evince dall'estratto conto previdenziale INPS, l'istante è stato dipendente a tempo indeterminato per molti anni presso la medesima società (1990/2011), cui è seguito un periodo di disoccupazione di quasi otto mesi. Dal novembre 2013 all'attualità, lavora quale dipendente presso altra società. Nel tempo sono variate le condizioni di lavoro (part-time/full time; tempo determinato/indeterminato) conseguentemente è variata anche la retribuzione e la contribuzione percepita.

Alla data odierna è dipendente a tempo indeterminato con contratto di lavoro nel settore Commercio e terziario, qualifica Operario livello 6

5. VERIFICA CONDIZIONE SOVRAINDEBITAMENTO - ART.68 CO.2 LETT. A): RAGIONI DELL'INCAPACITA' DEL DEBITORE AD ADEMPIERE LE OBBLIGAZIONI ASSUNTE

Per ciò che attiene le cause del sovra indebitamento, lo stesso è strettamente collegato alla precaria liquidità finanziaria, dovuta al **non regolare** pagamento dello stipendio mensile, e da una forte crisi aziendale che ha portato il ricorrente alla perdita del lavoro.

Il sig. Gagliano, ha lavorato dal gennaio 1990 al 28 febbraio 2011 come dipendente a tempo indeterminato nel settore commercio (addetto alle vendite), presso lo stesso datore di lavoro, una società di persone, che già manifestava la crisi d'impresa. La società datrice di lavoro non corrispondeva più regolarmente l'intero rateo di stipendio mensile, posticipandolo rispetto alla maturazione, pagando successivi acconti parziali sul dovuto, interrompendo per circa tre/quattro anni addirittura il pagamento di ratei di 13[^] e 14[^] mensilità. Questo stato di cose ha determinato per l'Istante, nonostante prestasse regolarmente la propria attività lavorativa, una **cronica ed irreversibile mancanza di liquidità mensile per far fronte regolarmente alle spese correnti ed ad ogni altra obbligazione che era stata assunta sul legittimo affidamento rispetto al regolare pagamento dello stipendio mensile, che non veniva più corrisposto secondo legge.**

Ma vi è di più perché il datore di lavoro non forniva alcuna programmazione circa i tempi e l'entità del rientro (né a saldo né con acconti) talché era impossibile per il Ricorrente poter programmare il pagamento dei debiti che venivano a scadere e si accumulavano.

La crisi del datore di lavoro che si manifestava con i mancati pagamenti dei ratei di 13[^] e 14[^] ed il ritardo di quelli mensili maturati con pagamenti parziali, fatti verificatisi **tra il 2008 ed il 2011** data del licenziamento

del ricorrente, è un fatto acclarato dall'esecuzione immobiliare da essa subita su tutti i beni, avendo accumulato debiti ingenti verso ex dipendenti, banche ed erario. Il Ricorrente si trovò ad affrontare uno **stato di necessità** rappresentato **da un lato dall'impossibilità di avere la piena ed effettiva disponibilità del credito/liquidità prodotti** (rateo mensile/straordinari/13[^]/14[^]) dal proprio lavoro, **dall'altro dell'impossibilità di destinare la ricchezza prodotta** con il proprio lavoro **al pagamento dei debiti e delle spese per bisogni primari**. Il Ricorrente cosciente dello **stato di necessità** si rivolse alla società BNL SPA per verificare la possibilità di ottenere liquidità utile per estinguere anticipatamente alcuni finanziamenti in corso ed ottenere un'unica rata unica di rimborso riducendo anche il carico per interessi debitori e di mora dovuti agli insoluti. **Prima della risoluzione del rapporto di lavoro e della stipula del mutuo BNL spa (avvenuta solo nel marzo 2011)**, l'Istante presentava la seguente situazione debitoria (all. n. 17,18 del Ricorso):

-**MUTUO INTESA SANPAOLO SPA n. ██████1** stipulato il 28/12/1999, con capitale originario di euro 18.262,43, rata semestrale € 520,93/mensile € 86,83 debito residuo euro **11.214,99**

- **MUTUO INTESA SANPAOLO SPA n. ██████2** stipulato il 28/12/1999, con capitale originario di euro 56.336,67, rata semestrale € 1.599,76/mensile € 266,62 debito residuo euro **34.596,46**

I due mutui erano stati stipulati nel lontano 1999 per il sostenimento delle spese e l'acquisto dell'appartamento e del pertinente garage.

- **Finanziamento UNICREDIT SPA n. 0█████████-910** rata mensile 467,64 debito residuo euro **21.281,47**
Il finanziamento stipulato nel settembre 2008 per l'importo originario di euro 30.000,00

- **Finanziamento-prestito UNICREDIT SPA n. 1█████00** rata mensile 102,55 debito residuo **euro 3.505,27** Il finanziamento stipulato ad ottobre 2009 per l'importo originario di euro 4.770,50.

- **Carta di credito UNICREDIT SPA n. ****4█████1** (poi sostituita dal 01/07/2011 Carta di credito UNICREDIT SPA n. ****6█████3) rata mensile rimborso € 60,00

La Carte di credito aperta nel 2010 veniva utilizzata per le spese correnti.

- **Conto corrente n. 000████████94 UNICREDIT SPA** Era il conto corrente personale del Ricorrente

Il 31.03.2011 la società Banca Nazionale del Lavoro spa (Finanziatrice-mutuante), nonostante il merito creditizio del Ricorrente non fosse positivo (vedasi paragrafo successivo), concede il finanziamento, stipulano con l'Istante (mutuatario e datore di ipoteca) e l'anziana madre di anni 65 (mutuataria) un contratto di **mutuo ipotecario** denominato "**SPENSIERATO n. ██████01**" ai rogiti Notaio Aldo Piazza (rep 5████56-racc 2████18) per un importo di **euro 111.209,96**, erogato euro 109.689,67.

L'ipoteca di primo grado volontaria (Conservatoria Trapani iscrizione n. 143 del 01.04.2011 reg. part. N. 1004 – reg. gen. N. 7070) è stata iscritta per capitale euro 111.209,96 - per totale euro 222.419,92 sull'appartamento ed il garage di proprietà dell'Istante.

La durata del piano di rimborso veniva pattuita in 360 mesi (30 anni) con tasso interesse debitore fisso al 4,85%, rate costanti mensili di euro 586,85, con un premio assicurativo unico società CARDIF di euro 11.209,96 che è stato pagato dal Ricorrente mediante la liquidità erogata con il mutuo.

Il 03.03.2011 viene aperto il rapporto di c/c ordinario N. 4█████177 BNL spa intestato all'Istante per l'addebito delle rate del mutuo.

Nel contratto di mutuo risulta che, per accendere la garanzia ipotecaria in favore della BNL Spa sui beni dell'istante, si siano estinti due mutui ipotecari antecedenti stipulati con Intesa San Paolo spa con pagamento a saldo del residuo credito per estinzione anticipata.

Trattasi di MUTUO n. 6█████1 stipulato il 28/12/1999, con capitale originario di euro 18.262,43 – estinto in data 08/06/2011, con quietanza di intesa datata 29/06/2011 con il versamento a saldo di euro 11.214,99 come da conteggio liquidazione est. Anticipata e quietanza liberatoria;

*Relazione particolareggiata del gestore della crisi
connessa al ricorso per l'apertura della procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore
(ex art.67 CCII)*

MUTUO n. 6[REDACTED]92 stipulato il 28/12/1999, con capitale originario di euro 56.336,67 – estinto in data 08/06/2011 con quietanza di intesa datata 29/06/2011, con il versamento a saldo di euro 34.596,46 come da conteggio liquidazione est. anticipata e quietanza liberatoria.

La liquidità del mutuo BNL erogata il 13.05.2011 per € 109.689,67 è servita integralmente al Ricorrente per pagare le spese notarili ed **estinguere i pregressi debiti pari al totale di € 103.089,62:**

13.05.2011 addebito bonifico estinzione due mutui Intesa 67.092,92

13/16.05.2011 addebito polizza cardif mutuo BNL 11.209,96

13.05.2011 bonifico estinzione finanziamento UNICREDIT SPA n. 1[REDACTED] 3.505,27

16.05.2011 estinzione finanziamento UNICREDIT SPA n. 0[REDACTED]661-910 21.281,47

La situazione lavorativa divenne talmente insostenibile che l'Istante decise di cambiare lavoro per poter avere un reddito mensile disponibile.

Alla cessazione del rapporto di lavoro, nel febbraio 2011, vantava dall'ex datore di lavoro un credito per 13[^] e 14[^] mensilità già maturate per circa 6.000,00 (circa tre anni solari di omesso pagamento dei ratei) cui si aggiungeva il TFR maturato di circa 15 mila euro, per un totale di circa venti mila euro di cui però non poté disporre. Nonostante l'ingente credito vantato avesse natura alimentare e fosse privilegiato, l'ex datore di lavoro non pagò il dovuto in un'unica soluzione, come risulta da raccomandata a/r del febbraio 2012, ma **procastinò il soddisfo con acconti nell'arco temporale di ben 4 anni (primo acconto marzo 2011, ultimo pagamento a saldo marzo 2014)** (all. n. 16 del Ricorso). E' bene rilevare che i ventimila euro di credito incassato con acconti dall'ex datore di lavoro nell'arco di **4 anni (primo acconto marzo 2011, ultimo pagamento a saldo marzo 2014)** servì **interamente a coprire gli addebiti delle rate di mutuo mensili BNL**, nel frattempo andate in ammortamento, tantè che il ricorrente versò alla BNL appunto il totale di euro 15.724,93 **dalla prima scadenza del 31.05.2011 e fino al 31.07.2013** (all. n. 23 del Ricorso).

Il 02.03.2011 firmava il patto di servizio presso il Centro per l'impiego di Trapani.(all 16 del Ricorso).

Dal 01/06/2011 al 23.07.2011 stipula un contratto di lavoro stagionale.

Dal 08.08.2011 al 07.04.2012 non trova altra occupazione e risulta in stato di disoccupazione.

Dal 04.11.2013 in poi lavora presso la medesima società nel settore commercio, ma con condizioni di contratto e redditi che si sono differenziati nel tempo (come da estratto conto contributivo INPS).

Occorre rilevare che nonostante dal marzo 2011 il rapporto di lavoro fosse cessato, a parte il sussidio di disoccupazione ed un solo mese di contratto di lavoro stagionale, il Ricorrente ricominciò stabilmente a lavorare solo nel Novembre 2013 (vedasi estratto contributivo INPS all 13 del Ricorso) .

In questo periodo di tempo privo di un reddito, **ha comunque rimborsato regolarmente** alla BNL spa **le rate del mutuo dalla prima scadenza del 31.05.2011 e fino al 31.07.2013** pagando il totale di euro 15.724,93 (all. n. 23 del Ricorso). Per riuscirci ha destinato al mutuo le somme che sono state progressivamente con acconti percepite dall'ex datore di lavoro, sottraendole alle esigenze personali fino a quando ha potuto e comunque fino a quando la Banca non ha comunque risolto unilateralmente il rapporto.

In questo periodo di tempo privo di un reddito, **ha comunque rimborsato regolarmente** alla BNL spa **le rate del mutuo dalla prima scadenza del 31.05.2011 e fino al 31.07.2013** pagando il totale di euro 15.724,93 (all. n. 23 del Ricorso). Per riuscirci ha destinato al mutuo le somme che sono state progressivamente con acconti percepite dall'ex datore di lavoro, sottraendole alle esigenze personali fino a quando ha potuto e comunque fino a quando la Banca non ha comunque risolto unilateralmente il rapporto.

Anche se dal novembre 2013 aveva una stabile fonte di reddito da lavoro, era purtroppo tardi per recuperare la situazione debitoria maturatasi con la BNL spa, ormai il rapporto di mutuo ed il conto corrente venivano risolti dalla BNL dichiarando la decadenza dal beneficio del termine.

Il nuovo reddito da lavoro **dal 2013 al 2015 con inquadramento part-time** non gli dà un utile mensile sufficiente, detratto il fabbisogno minimo, per pagare i debiti scaduti, né ratealmente né con transazione, non avendo a disposizione utilità per formulare offerta. Il reddito infatti si attestava a poco meno di mille euro mensili. La situazione reddituale non cambia molto nemmeno **dall'anno 2016 al 2018** in cui il rapporto diventa full time ma il reddito oscilla tra i 1.000 ed i 1.200 netti, da cui detrarre il fabbisogno mensile. Si noti ancora che **dal luglio 2018 al luglio 2020 il rapporto di lavoro è tornato part-time** con una importante contrazione dei redditi percepiti da lavoro che dovevano confrontarsi con una inflazione sempre crescente. Da **agosto 2020 all'attualità** il rapporto è full time ma con redditi che sono comunque bassi.

L'istante si è trovato in tal modo per molti anni bloccato tra l'aver un patrimonio non prontamente liquidabile ed un reddito da lavoro non sufficiente per sostenersi e per pagare i debiti. Risulta che l'Istante non è un soggetto che abitualmente ricorre al mercato del credito – le visure Centrali dei Rischi e CAI della Banca d'Italia e CRIF SPA (all. 3 del Ricorso) danno atto esclusivamente delle posizioni collegate ai Creditori inseriti nella proposta –, non ha altri debiti diversi da quelli inseriti nella proposta, ha correntemente pagato per quanto possibile anche i debiti con la Riscossione Sicilia Spa oggi Agenzia Entrate Riscossione, è in regola con il pagamento degli oneri condominiali (all. n. 9 del Ricorso).

Conclusivamente le cause dell'indebitamento sono da ravvisarsi nella crisi del datore di lavoro che ha determinato lo **stato di necessità** vissuto a far data dall'anno 2008 circa in poi, originatosi **in corso di rapporto di lavoro dipendente** nella indisponibilità del credito per ratei di 13[^] e 14[^] oltre al credito dei ratei mensili (pagato con piccoli acconti posticipati), nonché nella posticipazione per altri 4 anni **dopo la cessazione del rapporto di lavoro (febbraio 2011)** del credito già maturato per i superiori ratei 13[^] e 14[^] e del TFR esigibile alla cessazione. L'aver avuto, per tempo utile di maturazione, la liquidità prodotta con il proprio lavoro non avrebbe esposto il Ricorrente a ritardare ed interrompere le rate del mutuo né chiedere altri finanziamenti per avere liquidità.

Ha indubbiamente inciso negativamente anche l'ulteriore circostanza della **violazione del merito creditizio del finanziatore BNL Spa** che non avrebbe dovuto concedere il credito non sussistendone i presupposti, determinando l'aggravamento della situazione di indebitamento fino a trasformarla nel sovraindebitamento attuale, si rimanda alle considerazioni del successivo paragrafo.

Infine occorre evidenziare che, nonostante il Ricorrente sia stato in via continuativa occupato fin dal 2013 all'attualità presso il medesimo datore di lavoro, **le condizioni di lavoro (part time/fulltime), l'entità ridotta e la variabilità nel tempo dei redditi prodotti** non hanno oggettivamente creato condizioni economiche tali da produrre una quota utile di reddito –detratto il fabbisogno– da destinare al pagamento dei Creditori

Si ritiene che non sia conveniente procedere con l'alternativa liquidatoria che porterebbe alla vendita dell'unico immobile di proprietà della famiglia, ovvero la casa di abitazione del nucleo familiare, in quanto si è considerato che, verosimilmente, le somme eventualmente recuperate dalla vendita all'asta del bene non sarebbero neppure sufficienti a saldare l'importo residuo di mutuo fondiario, garantito da ipoteca di primo grado, ad oggi ancora dovuto.

Si ritiene, pertanto, di proporre un piano di ristrutturazione che preveda l'integrale soddisfacimento del mutuo fondiario, secondo il piano di ammortamento originariamente stabilito, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 67, 5 co., del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (D.Lgs. n. 14 del 12.01.2019).

6.ANALISI DELL'ATTIVO: BENI MOBILI, DISPONIBILITA', CREDITI, BENI IMMOBILI E VALORE DI STIMA

6A-CONSISTENZA PATRIMONIALE

Il sig. Gagliano risulta proprietario dei seguenti beni:

Beni immobili

- 1) Piena proprietà di un appartamento, adibito ad abitazione principale, ubicato nel Comune di Trapani (TP), Viale [REDACTED], piano T, cat. A/2, foglio [REDACTED] particella [REDACTED] sub. 41 consistenza 6,5 vani, rendita catastale euro 503,55.
- 2) Piena proprietà di un fabbricato, pertinenza di abitazione principale, ubicato nel comune di Trapani (TP) Viale [REDACTED] Foglio [REDACTED] Particella 845 Sub.40, scala B pianoT Categoria C/6, Classe 4, Consistenza 19 mq, Rendita: euro 59,86,

Gli immobili sopraindicati sono gravati dalle seguenti trascrizioni ed iscrizioni:

Trascrizione a favore del 29/07/2000 (r part 1 [REDACTED]55 r gen 14066) atto tra vivi - assegnazione a socio di cooperativa edilizia

Ipoteca volontaria in favore di BNL Spa iscrizione contro 01.04.2011(R Part 1004-R Gen 7070 Repertorio)

Trascrizione contro del 07/12/2015 (R Part 16749 R G 22707) Pubblico ufficiale UNEP Tribunale di Trapani Repertorio 1824 del 13/11/2015

verbale di pignoramento immobili – procedimento estinto

Trascrizione contro del 04/04/2023 - Registro Particolare 5700 Registro Generale 6982

Pubblico ufficiale Tribunale di Trapani - UNEP Repertorio 228 del 04/03/2023

atto esecutivo o cautelare - verbale di pignoramento immobili – pendente

- 3) Quota 1/36 di un area di parcheggio condominiale di pertinenza di abitazione principale, ubicato nel comune di Trapani (TP) Viale [REDACTED] Foglio 1 [REDACTED] Particella 8 [REDACTED]5 Sub.2, Categoria C/6, Classe 1, Consistenza 1211 mq,

alla luce dei valori O.M.I. per la categoria di appartenenza, primo semestre 2023 (ultimo disponibile

dall'osservatorio Agenzia Entrate (all. n 24) per la valutazione dei beni ai punti n. 1,2,3 è stato utilizzato il

valore O.M.I abitazioni civili – stato conservativo normale zona D1 del comune di Trapani forniscono un valore di mercato da MIN € 800,00 a MAX € 1150,00 al mq

dalla moltiplicazione del valore minimo O.M.I per i mq dell'appartamento/area condominiale + autorimessa pertinenziale (129 mq x 800,00)= si riporta il valore di euro 103.200,00 che rappresenta il valore potenziale dell'attivo liquidabile immobiliare.

Beni mobili registrati

Relativamente al comparto mobiliare, il sig. Gagliano è proprietario del seguente bene:

- Autovettura CITROEN C3 PICASSO t.g. [REDACTED] (KM percorsi 120.000 circa) – prima immatricolazione 02/08/2013 diritto di comproprietà al 50% con la madre.

Il valore dell'usato (rilevato dal sito Quattroruote.it e subito.it) per veicoli simili con chilometri oltre 120 mila è di circa 7 mila euro. Alla luce della comproprietà si considera un valore di € 3.500.00

Sul bene mobile sopraindicato non risultano gravami.

Beni mobili non registrati

Mobili della casa familiare inseriti nell'inventario (All.4 del Ricorso) e comunque acquistati da oltre dieci anni ed usati.

Conti correnti, carte e libretti

Risultano intestati all'Istante i seguenti rapporti:

*Relazione particolareggiata del gestore della crisi
connessa al ricorso per l'apertura della procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore
(ex art.67 CCII)*

- Poste Italiane Spa c/c n. 10 [REDACTED] 28 con collegata carta bancomat; è l'unico rapporto aperto.
Sono stati prodotti gli estratti conto degli ultimi 5 anni (2018/2023) alla data odierna. Il conto non è affidato.
Non risultano carte di credito emesse/in essere o carte di debito.
Non risultano libretti di risparmio né accantonamento né polizze o prodotti assicurativi intestati e/o cointestati all'Istante.

T.F.R. accantonato al 31/10/2023

Il totale TFR accantonato presso il datore di lavoro, non prontamente liquidabile ma esigibile alla cessazione del rapporto di lavoro è pari ad € 14.845,86.

6B. CONSISTENZA REDDITUALE

L'unico reddito prodotto dal sig. Gagliano alla data odierna, deriva da quello di lavoro dipendente a tempo indeterminato.

La documentazione presa in esame sono le Certificazioni uniche, rilasciate dal datore di lavoro, in quanto il ricorrente non era obbligato alla presentazione delle dichiarazioni fiscali.

La tabella sottostante evidenzia i redditi prodotti negli ultimi quattro anni fiscali (2020-2021-2022- 2023)

Anno	Reddito imponibile annuo	Imposte	Reddito Netto annuo	Reddito Netto mensile
2020	14.571,00	1.658,00	12.913,00	1.076,08
2021	18.662,82	2.733,93	15.928,89	1.327,41
2022	19.094,39	1.748,45	17.345,94	1.445,50
2023				1.430,04

Considerando che per l'anno d'imposta 2023, alla data odierna, ancora non si è in possesso della certificazione Unica 2024, si provvede a fare un calcolo sui cedolini da gennaio a ottobre 2023.

La retribuzione ordinaria lorda dell'anno 2023 è di € 1.430,04

La tredicesima e la quattordicesima vengono erogate mensilmente pro quota nella busta paga mensile;

Non sono presenti cessioni/delegazioni, trattenute volontarie né obbligatorie.

Riepilogo della situazione attuale 2023

rateo medio retribuzione ordinaria lorda2023 (gennaio/ottobre)	1.426,00 –
a detrarre carico fiscale media (*)	298,00 =
	1.128,00 +
quota 13 [^] + 14 [^] mensilità media (**)	250,70 =
totale stipendio netto medio da gennaio/ottobre 2023	1.378,70

(*) le trattenute nei mesi dal gennaio 2023 ad ottobre 2023 è inserito in valore medio

*Relazione particolareggiata del gestore della crisi
connessa al ricorso per l'apertura della procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore
(ex art.67 CCII)*

(**) la quota mensile di 13[^] e 14[^] erogata nelle buste paga da gennaio/ottobre 2023 è variata nel tempo, pertanto si è calcolato il valore medio tra quelli rilevati in busta paga.

La quota di stipendio su base annua che sarebbe pignorabile dai creditori (misura del quinto dello stipendio netto) che determinerebbe un attivo liquidabile è di € 3.120,00 pari ad € 260,00 mensili (1/5 di 1300,00) x12.

Nella tabella seguente sono riepilogati i valori di stima del patrimonio del debitore, tenendo conto delle dei beni e delle attuali condizioni di mercato.

Valore stimato del patrimonio immobiliare	103.200,00
Valore stimato del patrimonio mobiliare	3.500,00
stipendi pignorabili	3.120,00
TFR maturato al 31/10/23	14.845,86
TOTALE ATTIVO	124.665,86

7.ANALISI DEL PASSIVO: ELENCO CREDITORI – ESPOSIZIONE DEBITORIA

Dopo aver esposto le informazioni circa la consistenza patrimoniale e reddituale del Debitore, di seguito si forniscono dettagliate informazioni circa l'attuale stato di indebitamento dello stesso e la sua evoluzione storica, di modo tale da fornire all'Organo giudicante tutti gli elementi utili ad una quanto più accurata possibile valutazione dello stato di sovra-indebitamento in essere.

A tal proposito si riporta un prospetto sintetico escludendo le somme di natura procedurale in prededuzione, limitandosi a fotografare la tipologia di debito contratto negli anni.

Tabella 1A: Riassunto situazione debitoria

	Tipologia Debito	creditore	importo residuo a Dicembre 2023	% sul totale	categoria
1	Mutuo ipotecario Rep. N. 53256 racc n. 25618	Marte SPV s.r.l.	170.431,23	92%	ipoteca di 1 grado, Esec. Immob.
2	Ruoli ADER	- Comune di Trapani	8.097,55	4%	privilegio -

*Relazione particolareggiata del gestore della crisi
connessa al ricorso per l'apertura della procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore
(ex art.67 CCII)*

		- Amministrazione Finanziaria - Regione Sicilia			Chirografari
3	carta di credito n. ****67773 su c/c n. 00030071494**	Unicredit S.p.A.	1.517,56	1%	Chirografario
4	saldo di conto corrente n. 00030071494**	AK Nordic AB	3.233,39	2%	Chirografario
5	saldo carta BNL clas- sic n. 10033283640***	Banca Nazionale del lavoro S.p.A.	16,08	0%	Chirografario
6	saldo di conto corrente n. 4758/3177	Banca Nazionale del lavoro S.p.A.	117,29	0%	Chirografario
7	Fatture Gas	Eni Plenitude S.p.A.	1.846,73	1%	Chirografario
		Totale	185.259,83	100%	

Il debito di cui al punto 1) è un Credito Privilegiato da Ipoteca di 1 grado, ed origina dal mutuo di finanziamento, denominato "Contratto di Mutuo, stipulato il 31.03.2011 con la BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SPA (P.I. 09339391006) con sede in Roma Viale Altiero Spinelli, 30 , con Rogito del Notaio Aldo Piazza al n.5 [redacted] 6 di Repertorio, tra la B.N.L. (mutuante) e l'Istante (parte mutuataria e datore di ipoteca) e la madre (parte mutuataria). Importo del mutuo concesso € **111.209,26** – erogato al netto degli oneri bancari: spese di istruttoria € 945,28 + imposta sostitutiva € 278,02 + polizza assic. Antincendio € 16,03 + quota di preamm. interessi € 280,96= € 1.520,29 l'importo di € **109.689,67**, con tasso annuo contrattuale (TAN) **4,85%** - **TAEG 4,055%** . Le rate di rimborso del mutuo disposte in n.360 a partire dal 31/5/2011 al 30/4/2041 (30 anni) per l'importo mensile di € 586,85.

Sono state pagate n. 27 rate per un totale di € 15.710,38 di cui € 3.606,26 quota capitale + Interessi e spese € 12.104,12.

IPOTECA VOLONTARIA

E' stata concessa in favore della BNL il 1.4.2011 per il capitale mutuato di € 111.209,96 per un totale di € 222.419,92 su l'appartamento iscritto al catasto del Comune di Trapani al F.12 part. 845 sub. 41 cat. A/2 e su l'autorimessa al Foglio n. [redacted] 2 part.8 [redacted] 5 sub. 40 cat. C/6.

il credito della BNL è stato ceduto alla società Marte SPV SRL, che con atto di precetto in data 20/7/2022 notificava al ricorrente l'intimazione al pagamento della somma di € 170.431,23 entro e non oltre dieci giorni, in caso di tardivo pagamento venivano calcolate spese ed interessi.

Il sig. Gagliano con la madre, hanno proposto opposizione avverso l'atto di precetto, contestando vizi originari e titolarità in capo alla Marte Spv srl. Nel procedimento di opposizione pendente al Tribunale di Trapani al n.15 [redacted] 8/2021 RG l'istanza preliminare di sospensione del titolo non è stata accolta, il giudizio è proseguito con le memorie istruttorie, ed il procedimento è stato rinviato ad ottobre 2024. Il 20.02.2023 la società notificava l'atto di pignoramento, iscrivendo a ruolo la procedura innanzi il Tribunale di Trapani proc. n.26/2023 RGE, nella quale il G.E. ha emesso decreto di fissazione di udienza per il giorno 05.02.2024 nominando il custode ed il perito.

Riporto la domanda dell'Istante come riportata nel ricorso dello stesso:

*Relazione particolareggiata del gestore della crisi
connessa al ricorso per l'apertura della procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore
(ex art.67 CCII)*

“La posizione relativa al residuo importo derivante dall’originario finanziamento garantito da ipoteca di primo grado (originariamente concesso da BNL SPA) – o che sarà accertato dovuto all’esito del procedimento civile ancora pendente – viene inserito nella massa del passivo di cui si chiede la ristrutturazione.

L’Istante intende risolvere il sovraindebitamento mettendo a disposizione dei Creditori quanto può per ottenere a fine procedura l’esdebitazione.

In riferimento alla posizione del Creditore ipotecario non può omettersi la criticità relativa alla prova circa il soggetto attualmente titolare del diritto di credito garantito da ipoteca.

Si chiede fin d’ora al Gestore ed al Giudice Delegato al sovraindebitamento – attesa la contestazione mossa dall’Istante circa la titolarità del credito in capo alla società MARTE SPV SRL – di imputare gli accantonamenti del Piano alla posizione del c.d. “ Creditore ipotecario”, rimanendo salva ogni statuizione che dovesse sopravvenire nel giudizio pendente n. 1588/2021 RG, come pure, la verifica nel presente procedimento della effettiva titolarità della posizione.

Si chiede espressamente al Gestore ed al Giudice Delegato di verificare-valutare la documentazione che sarà prodotta dal sedicente Cessionario, la sussistenza di legittimi titoli e l’adeguata prova della asserita successione nella titolarità da BNL Spa a Marte e, solo all’esito di adeguata valutazione, distribuire l’accantonamento riservato al Creditore ipotecario al soggetto che legittimamente avrà provato la titolarità.

Nel caso in cui non sia provata la titolarità di un soggetto quale legittimo creditore ipotecario si disponga la giacenza della quota di accantonamento del Creditore ipotecario e la successiva restituzione al Debitore dell’importo giacente.”

In risposta alla valutazione richiesta dall’Istante circa la legittimità dei titoli e l’adeguata prova della successione nella titolarità da BNL Spa a Marte, essendoci una causa in corso, ritengo giusto, di aspettare il giudizio del Giudice, nel frattempo accantonare la quota di competenza del titolare effettivo del credito ipotecario, e poi restituirlo al Debitore CERTO.

CREDITO PRIVILEGIATO E CHIROGRAFARIO

Agenzia delle Entrate – Riscossione – il debito Tributario è dettagliato come segue :

N. documento	Atto	Ruolo	Ente Creditore	Data notifica	Totale carico affid.	Da pagare
2992011000202994900	cartella	2011/938	Comune TP- TARSU Anno 2004 (imposta+sanzioni+interessi)	15/06/2011	472,44	650,84
		2011/932	TARSU 2010 (imposta)			
2992011000586923300	cartella	2011/995	TARSU Anno 2005+2006+2007+2008 (imposta+sanzioni+interessi)	12/08/2011	401,45	593,67
2992012000508690500	cartella	2012/463	TARSU Anno 2011 (imposta)	30/07/2013	324,88	478,50
2992013001092940900	cartella	2013/763	TARSU Anno 2012	07/08/2013	373,88	529,73

*Relazione particolareggiata del gestore della crisi
connessa al ricorso per l'apertura della procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore
(ex art.67 CCII)*

0	a		(imposta)	8		
2992014000067876400 0	cartell a	2013/3907	Comune di TP – Polizia Urbana- Violazione CdS Anno 2011 (imposta +inter.)	08/05/201 4	78,55	99,56
2992014000456232600 0	cartell a	2014/812	Comune di TP – Polizia Urbana- Violazione CdS Anno 2011 (imposta +inter.)	10/06/201 4	343,95	435,95
2992014001585404100 0	cartell a		Comune di TP – Polizia Urbana- Violazione CdS Anno 2012 (imposta +inter.)	03/04/201 5	388,91	479,55
2992015000597570700 0	Cartell a		Comune di TP – Polizia Urbana- Violazione CdS Anno 2015 (imposta +inter.)		127,68	127,68
2992016000319437600 0	cartell a	2016/485	Comune di TP – Polizia Urbana- Violazione CdS Anno 2013 (imposta +inter.)	24/11/201 6	172,45	199,55
2992016001391212500 0	cartell a		AMMINISTRAZIO- NE FINANZIARIA DIR.PROV.LE – CANONE RAI 2015	22/02/201 7	146,45	169,59
2992016002956887300 0	cartell a	2016/513	AMMINISTRAZIO- NE FINANZIARIA DIR.PROV.LE – RE- GIONE SICILIA TASSE AUTO ANNO 2012 (imposta, sanzioni, interessi)	13/11/201 7	289,36	323,49
2992017000178561500 0	cartell a	2016/513	COMUNE DI MAR- SALA POLIZIA UR- BANA VIOLAZIONE CDS ANNO 2013 (impo- sta, interessi)	13/11/201 7	156,16	173,54
2992017000706386600 0	cartell a		AMMINISTRAZIO- NE FINANZIARIA DIR.PROV.LE – RE- GIONE SICILIA TASSE AUTO 2013	21/08/202 3	290,27	299,82

*Relazione particolareggiata del gestore della crisi
connessa al ricorso per l'apertura della procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore
(ex art.67 CCII)*

2992018000381946200 0	Cartella		MULTIENITE (Num. Enti: 2) AMM.FINANZIARIA – IRPEF 2013 COMUNE TRAPANI – TARES 2013	20/06/2018	3.176,21	3.536,08
TOTALE					6.697,64	8.097,55

8.COSTI PRESUNTIVI DELLA PROCEDURA ART.68, CO. 2 LETT. C)

Ai debiti sopra esposti bisogna sommare il compenso spettante all'OCC ODCEC - Trapani, ai sensi dell' *ex art. 16 D.M. Giustizia 24/09/2014 n. 202 ridotta del 20% pari ad € 4.909,85 ed al netto degli acconti eventualmente versati, sempre entro i limiti previsti dall'art. 16 DM 202 2014*, in quanto l'Istante ha predisposto tramite il Professionista Advisor, autonoma proposta per la definizione della crisi in cui versa, da riconoscere in prededuzione (all. 25 del Ricorso), oltre ad euro 4.909,85 per la fase post omologa, fermo il disposto dell'art. 71, co. 4, CCII,

Saranno a carico dell'Istante, all'atto di iscrizione a ruolo del procedimento, le spese per contributo unificato iscrizione a ruolo conc. fallimentare € 98,00, Bollo € 27,00, Diritti pago pa € 1,00, si preventiva che le spese della procedura possano prevedersi in euro 323,26.

Saranno da sostenere i costi fissi annui di conto corrente della procedura in convenzione con il Ministero della Giustizia, secondo le pattuizioni in convenzione Ministero Giustizia/istituti di credito e costi di bollo.

Saranno dovuti i costi annuali per la gestione della pec della procedura.

9.NUCLEO FAMILIARE E SPESE NECESSARIE AL SUO MANTENIMENTO

Secondo quanto dichiarato dal ricorrente le spese necessarie per la sopravvivenza del suo nucleo familiare ammontano mensilmente ad € 1.038,76 e sono le seguenti:

Spese per il sostentamento familiare sono elencate nel seguente prospetto:

N.	ELENCO SPESE FAMILIARI	IMPORTO MENSILE
1	Condominio rate ordinarie BIMESTRALI 2023 € 132,00	€ 66,00
2	Fabbricato TARI 240,00/anno 2022	€ 20,00
3	Utenze Elettricità -SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA media ANNO 2022(gennaio/dicembre) 943,46 :12	€ 138,92
4	Utenza Gas – media anno 2022 € 449.70 : 12	€ 37,50
5	Utenza telefonica Istante	€ 13,00
6	Conto corrente Poste costo spese tenuta conto al dic. 2022 € 60,00/anno	€ 5,00
7	Rata mensile acquisto cellulare luglio 2023	€ 15,00
8	Assicurazione Auto (annua € 600,00)	€ 50,00
9	Carburante auto	€ 200,00
10	Spese mediche	€ 30,00
11	Varie (Controllo caldaia – manutenzione casa - abbigliamento, acquisto beni di consumo per la casa/pulizie e	€ 100,00

*Relazione particolareggiata del gestore della crisi
connessa al ricorso per l'apertura della procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore
(ex art.67 CCII)*

	prodotti igiene/mobili/istruzione/sport/spostamenti)	
12	Cibo e Spesa (beni uso alimentare, bevande e alimenti)	€ 300,00
13	Extra (eventuali esigenze imprevedute e non preventivabili)	€ 20,00
14	Manutenzione auto – spese annua € 300,00	€ 25,00
15	Bollo auto € 180,00	€ 15,00
16	Revisione auto biennale € 80,00	€ 3,34
	TOTALE MENSILE	€ 1.038,76

Preso atto che il ricorrente risiede nel fabbricato di proprietà sito in Trapani Viale [REDACTED] 2001 (già Via [REDACTED]) e considerando l'importo a titolo di fabbisogno mensile dichiarato dall'Istante è **appena superiore alla soglia di povertà assoluta ISTAT 2022 (all.n 15)** ed è corrispondente all'attuale situazione economico-sociale rilevata.

È importante rilevare che l'importo individuato per il fabbisogno, non inferiore a mille euro, **corrisponde alla quota impignorabile garantita dalla Legge** corrispondente al minimo vitale che nel 2023 ammonta ad € 1.006,24 (misura doppia dell'assegno sociale), per l'effetto ne consegue che la **quota dello stipendio mensile che rimarrebbe libera da un eventuale pignoramento mobiliare presso terzi** (quinto dello stipendio netto) viene offerta in pagamento dal Ricorrente con la presente proposta per la quota mensile di euro 300.00.

Tali spese appaiono congrue in relazione al tipo di famiglia del ricorrente

**10.VERIFICA CONDIZIONE SOVRAINDEBITAMENTO - ART 68 COMMA 2 LETT B):
RAGIONI DELL'INCAPACITA' DEL DEBITORE AD ADEMPIERE LE
OBBLIGAZIONI ASSUNTE**

Nella valutazione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte, un ruolo di rilievo assume, senza dubbio, la propria necessità, intesa come spese necessarie per far fronte alla soddisfazione dei fabbisogni primari, come il diritto alla salute e ad una esistenza dignitosa. Sulla base di ciò, si è tenuto conto della effettiva spesa media mensile sostenuta dal debitore tenendo in considerazione soltanto le spese indispensabili per il proprio sostentamento. Successivamente si è provveduto a raffrontare lo stipendio medio mensile con le rate dei debiti al fine della verifica dello stato di sovraindebitamento del debitore.

Alla luce di quanto sopra esposto, rilevato che il reddito disponibile per il rimborso delle rate dei debiti è pari a euro 261,24 importo dato dalla differenza tra il reddito netto medio mensile pari, nel 2023, ad euro 1.378,70 e le spese per il mantenimento di euro 1.038.76, la disponibilità effettiva di denaro liquido di cui il debitore può disporre risulta insufficiente a garantire il rimborso totale dei debiti, come detto, ad euro 180.703,06.

*Relazione particolareggiata del gestore della crisi
connessa al ricorso per l'apertura della procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore
(ex art.67 CCII)*

In considerazione di quanto sopra, risulta evidente l'oggettiva impossibilità del debitore di onorare gli impegni finanziari alle scadenze prefissate per via della verificata insussistenza di adeguata capacità reddituale.

Sussiste una evidente sproporzione tra il valore del passivo accertato per euro 185.259,83 e il valore dell'attivo accertato liquidabili per un valore di euro 124.665,86, abbiamo un sovra indebitamento effettivo, caratterizzato da un forte squilibrio finanziario e patrimoniale, con palese incapacità di far fronte ai debiti con le sole entrate del lavoro dipendente.

Come già detto, l'incapacità di adempiere le proprie obbligazioni è, per lo più, da attribuire alla interruzione del rapporto di lavoro dipendente. Non vi è alcun dubbio, pertanto, che le ragioni che hanno determinato il sovra indebitamento non discendono da sprechi di risorse o da operazioni anomale, tendenti a distrarre liquidità, ma piuttosto da una errata valutazione dei rischi finanziari

11. ART 68 COMMA 3: VALUTAZIONE SULLA CONDOTTA DEL FINANZIATORE
NELLA CONSIDERAZIONE DEL MERITO CREDITIZIO DELL'ISTANTE -
ART 69 COMMA 2: VALUTAZIONE SULLA CONDOTTA DEL CREDITORE
NELLA COLPEVOLE DETERMINAZIONE DEL SOVRAINDEBITAMENTO

Il nuovo CCII all'art.68 co.3 prevede che è necessario valutare se. *“ai fini della concessione del finanziamento, il soggetto finanziatore abbia tenuto conto o meno del merito creditizio del debitore, con deduzione dell'importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita, in relazione al suo reddito disponibile. A tal fine si ritiene idonea una quantificazione non inferiore all'ammontare dell'assegno sociale, moltiplicato per un parametro corrispondente al numero dei componenti del nucleo familiare della scala di equivalenza dell'ISEE prevista dal regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n.159”.*

Dalla seguente tabella si evince chela Banca Nazionale del Lavoro SPA, non ha tenuto conto del merito creditizio in sede di istruttoria del mutuo ipotecario, infatti il reddito mensile era insufficiente a coprire le rate dei precedenti finanziamenti.

Riporto la simulazione al 31.03.2011 di valutazione del merito creditizio

A) reddito imponibile mensile netto dell'Istante (calcolato su reddito annuo netto anno solare 2010 pari ad euro 13.113,09)	1.092,75
Anno erogazione finanziamento	2011
Il valore dell'assegno sociale mensile rapportato a 12 mensilità	452.96
Componenti nucleo familiare	1
coefficiente della scala di equivalenza ISEE	1.50
(B) Ammontare mensile necessario perché il Nucleo familiare possa mantenere un dignitoso tenore di vita (Report Soglia di povertà assoluta ISTAT nel 2011 Mezzogiorno: euro 560,60)(all 15)	560,60
C) Importo complessivo di rate mensili di finanziamenti precedentemente sottoscritti di cui: MUTUO INTESA SANPAOLO SPA n. 61 [REDACTED]1 -SEMESTRALE € 520,93 mensile € 86,83	

*Relazione particolareggiata del gestore della crisi
connessa al ricorso per l'apertura della procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore
(ex art.67 CCII)*

MUTUO INTESA SANPAOLO SPA n. 61[REDACTED]2 – SEMESTRALE € 1599,67 mensi- le € 266,62 Finanziamento UNICREDIT FAMILY FINANCING BANK SPA n. 055-000- 01[REDACTED]10 - rata mensile € 467,64 Finanziamento-prestito- credito al consumo UNICREDIT SPA n. 1[REDACTED]00 rata mensile € 102,55 Carta di credito UNICREDIT SPA n. ** [REDACTED]41(poi sostituita da n. *** [REDACTED]3) con addebito su c/c n 0003[REDACTED]94 - FIDO DI EURO 1.300 rata mensile € 60,00 (anche se non si tratta di rate scadute il saldo di conto corrente negativo rappre- senta un debito corrente lo si indica di seguito: Conto corrente UNICREDIT SPA n. 000[REDACTED]94 - FIDO DI EURO 2.400 Saldo di meno € 3.233,39)	983,64
Residuo reddito disponibile mensile A_B_C	Meno 451.48
Il Creditore ha tenuto conto del merito creditizio?	NO

La BNL Spa, non ha tenuto conto che, il soggetto finanziato, monoreddito, avesse già difficoltà a pagare le rate dei finanziamenti precedenti; finanziamenti di cui era certamente a conoscenza, è, infatti, prassi e regola del sistema finanziario, prima di procedere a nuove erogazioni, attingere informazioni dalle banche dati per valutare correttamente il “merito creditizio” previsto dall’art. 124 bis del Testo Unico Bancario, ma sicuramente ha ignorato la valutazione del merito nella prospettiva di rimborso del finanziamento. Emerge dunque che la BNL abbia operato concedendo credito a seguito di una verifica del merito creditizio risultata sommaria, incompleta e non attenta alla capacità finanziaria del ricorrente, contravvenendo alla regola della diligenza professionale. Il finanziamento non era sostenibile per il ricorrente anche con una rata di importo inferiore e il numero di rate maggiore.

Pertanto, a parere dello scrivente, non risulta essere rispettato il merito creditizio

12. Solvibilità del debitore negli ultimi cinque anni

Dall’esame della solvibilità del debitore degli ultimi cinque anni il debitore ha eseguito, seppur con difficoltà i seguenti pagamenti:

- 1) **Comune di Trapani** non risultano debiti per TARI o TARES;
- 2) Le utenze di luce e gas sono state pagate;
- 3) Non ci sono debiti per **oneri ordinari e straordinari verso il condominio**;
- 4) Sono regolarmente pagate mensilmente € 15,00 per pagamento rateale di un telefono cellulare;

Il ricorrente risulta segnalato nella visura Centrale dei Rischi Banca d’Italia,

INTESTAZIONE ISTANTE

- al settembre 2023 risulta una segnalazione a SOFFERENZA – assenza garanzie reali/privilegi utilizzato 4770 – inviata da **AK NORDIC AB**; la posizione è collegabile con la posizione inclusa nel passivo e risalente al debito Unicredit conto/carta

COINTESTAZIONE CON LA MADRE

- al settembre 2023 risulta una segnalazione a SOFFERENZA – assenza garanzie reali/privilegi utilizzato 159.583 – inviata da **MARTE SPV S.R.L.**; la posizione è collegabile con la posizione relativa al pignoramento immobiliare pendente.

- La visura CAI Banca d’Italia (all n 3) : NON SEGNALATO

*Relazione particolareggiata del gestore della crisi
connessa al ricorso per l'apertura della procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore
(ex art.67 CCII)*

- La visura CRIF SPA datata 01/12/2023 (all n 3 , 26) : riporta posizione del verso la società TIMFIN SPA per il prestito finalizzato all'acquisto del telefono cellulare, il cui residuo importo di € 666,00 è da rimborsare in 31 rate mensili di euro 15,00 ciascuna.

Non risultano altre segnalazioni.

13. ATTI DI DISPOSIZIONI COMPIUTI NEGLI ULTIMI CINQUE ANNI

Non risultano dalle visure catastali e/o atti di disposizione compiuti dal debitore così come evidenziato dal ricorso dello stesso.

14. INDICAZIONE DI ATTI DEL DEBITORE IMPUGNATI DAI CREDITORI

Dalla documentazione fornita dall'Istante e dalle richieste fatte alle cancellerie del Tribunale con PEC (all.H – K – L – N – S – T – U – V – W) **non risultano procedimenti in cui il debitore è parte** nella cancelleria esecuzioni immobiliari, lavoro, volontaria;

risultano invece i seguenti procedimenti:

- proc. n. 1588/2022 RG GAGLIANO GIUSEPPE/MARTE SPV SRL (opposizione al precetto ed all'esecuzione) nella cancelleria civile(stato pendente)
- proc. n. 26/2023 RGE pignoramento immobiliare (All.T), MARTE SPV SRL/GAGLIANO GIUSEPPE nella cancelleria esecuzioni immobiliari (stato pendente)

15. ISTANZE DEL DEBITORE EX ART.70 CO.4 CCII

L'Istante propone Le istanze formulate alle condizioni del Piano paragrafo 15 del suo Ricorso, **CONDIZIONE 6).la sospensione immediata :**

del procedimento immobiliare pendente presso il Tribunale di Trapani al n. 26/2022

RGE, udienza fissata il 08/04/2024.

divieto di azioni esecutive e cautelari sui redditi:

da lavoro avente ad oggetto ratei mensili, la tredicesima e quattordicesima mensilità o anche il reddito da pensione, TFR, finalizzati a garantire minimo indisponibile per il fabbisogno familiare nella misura di euro 1.038,00 oltre a garantire l'accumulo dell'attivo del Piano;

divieto di azioni esecutive e cautelari sui beni immobili e mobili (auto) registrati facenti

parte del patrimonio dell' Istante.

16. COMPLETEZZA ED ATTENDIBILITA' DELLA DOCUMENTAZIONE ACQUISITA ART.68, co 2 lett. C)

Sulla scorta delle indagini svolte, riguardanti la consultazione delle informazioni presso gli uffici tributari, l'anagrafe tributaria e le banche dati pubbliche, si attesta che la documentazione, sia allegata dal Ricorso dell'istante, sia quella richiesta dalla sottoscritta, appare completa ed attendibile e consente di ricostruire compiutamente la situazione economica, patrimoniale e finanziaria dell'istante, nonché i fatti rilevanti attinenti alla composizione del patrimonio stesso. come richiesto dall'art. 68, co. 2, lett. c), del D.Lgs. 14/2019.

17. VALUTAZIONE DI ATTI IN FRODE AI CREDITORI

Non risultano atti in frode ai creditori.

18. PIANO DI RISTRUTTURAZIONE E CONDIZIONI

La proposta è stata elaborata con l'intento di:

- a) conservare l'unico immobile di proprietà in cui il nucleo familiare del debitore dimora e risiede;
- b) assicurare ai creditori, dandone inoltre certezza, una quota di rientro del loro credito;
- b) dare stabilità e certezza al pagamento dei debiti assunti dal sovra-indebitamento assicurando comunque un dignitoso tenore di vita;
- c) trovare il migliore equilibrio possibile dei debiti tra il reddito disponibile e il debito sostenibile utilizzando gli strumenti previsti dal nuovo CCII.

In virtù di quanto sopra, ed in considerazione delle previsioni circa la possibilità per il Debitore di poter mantenere una capacità reddituale all'incirca pari a quella minima necessaria, **lo stesso propone, per tutti i finanziamenti e i debiti in essere, di cui si è dato il dettaglio analitico, la percentuale di soddisfazione indicata nella sottostante tabella.**

Come da proposta del debitore riporto

TABELLA G del Ricorso – Informazioni sull'attivo disponibile

DESCRIZIONE	IMPORTO
Stipendio medio mensile rilevato gennaio/ottobre 2023	1.426,00 -
A detrarre carico fiscale medio	298,00 =
	1.128,00 +
Quota 13 [^] + 14 [^] mensilità media del rateo mensile	250,58 =
Totale stipendio netto medio da gennaio a settembre 2023	1.378,70 -
Spese familiari complessive alimentari e non) a detrarre	1.038,70
Importo mensile ACCUMULO AL PIANO	261,24 Arrotondato a 300,00

TABELLA H del Ricorso – ATTIVO DISPONIBILE PIANO RISTRUTTURAZIONE (DA PIANO RIMBORSO TABELLA - I,L)

DESCRIZIONE	IMPORTO
A) Accumulo n.138 rate (300,00 x 138 rate)	41.400,00
B) TFR lordo maturato al 31/10/2023	14.845,86
Condizione 2) TOTALE ATTIVO DEL PIANO	54.245,86
C) TFR lordo da maturare dal 1/11/2023 a fine piano	14.000,00
CONDIZIONE 2.1 TOTALE ATTIVO E PIANO	70.245,86

CONDIZIONE 1) ATTIVO DEL PIANO

L'attivo del Piano di ristrutturazione prevede l'accumulo totale di euro **70.245,86 mediante** l'incameramento di crediti futuri esigibili nel tempo da ascrivere a quote di ratei dal lavoro dipendente oppure ratei di pensioni (ove avvenga il pensionamento nel corso di vigenza del Piano) oltre a quote di TFR maturate e quelle da maturare non ancora esigibili.

La somma sarà accantonata secondo un piano rateale con previsione di durata stimata di 11 anni e 6 mesi.

CONDIZIONE 2) ILLUSTRAZIONE DEL "PIANO RATE" e TFR ACCANTONATO E DA MATURARE

- Il Piano di ristrutturazione prevede **N. 138 RATE** per la durata prevista di **11 anni** (febbraio/marzo 2024-febbraio/marzo 2035) e **6 mesi** (settembre/ottobre 2035) mensili FISSE da € 300,00 ciascuna (gennaio/dicembre) = € 41.100. L'accumulo annuo in 12 mesi solari (300,00 x 12) accantonerà la somma di € 3.600.

- Il Piano di ristrutturazione prevede l'acquisizione del TFR lordo maturato al 31/10/2023 € 14.845,86 (all. n. 14) il quale costituisce un **credito certo e liquido** ma **esigibile nel tempo** in due ipotesi:

a) al maturarsi in data 01.07.2035 (età 67 anni) del requisito di età pensionabile del ricorrente,

oppure

b) prima del 01.07.2035, per risoluzione del rapporto di lavoro o per "*pensionamento anticipato*" secondo i contributi previdenziali maturati o altre condizioni di Legge.

- La esigibilità del TFR maturato con accantonamento al Piano di ristrutturazione è comunque garantita dalla previsione di durata del Piano in 138 RATE (11 anni e 6 mesi) che permette di includere sia l'ipotesi a) esigibilità alla data del pensionamento per maturazione dell'età sia l'ipotesi b) esigibilità per risoluzione del rapporto di lavoro o pensionamento anticipato.

CONDIZIONE 2.1) APPORTO ULTERIORE DA TFR A MATURARSI

Il Ricorrente mette a disposizione del Piano le somme future a titolo di TFR, al netto di oneri di legge, per le quote ulteriori a maturarsi nel periodo solare dal 01/11/2023 al termine di durata del Piano.

Tali somme, in costanza di un rapporto di lavoro del ricorrente, si matureranno con certezza pro quota/mensile.

In ordine alla quantificazione dell'importo del TFR futuro da acquisire al Piano si può prospettare con ragionevole certezza che l'importo di TFR accumulabile per la durata del Piano sia almeno pari alla somma già accantonata al 31.10.23 di 14 mila euro circa (accumulata per il rapporto di lavoro alle dipendenze dell'attuale datore di lavoro dal 4.11.2013 al 31.10.2013).

- La esigibilità del TFR non ancora maturato, è comunque garantita dalla previsione di durata del Piano in 138 RATE (11 anni e 6 mesi) che permette di includere sia l'ipotesi a)

- esigibilità alla data del pensionamento per maturazione dell'età- sia l'ipotesi b) – esigibilità per risoluzione del rapporto di lavoro o pensionamento anticipato-

- In ogni caso il Ricorrente mette a disposizione del Piano le somme di TFR che si matureranno dall'omologa del Piano e fino alla sua estinzione sia che l'importo sarà minore che nel caso fosse maggiore di quello oggi preventivato in euro 14.000,00.

- L'importo accantonato nel corso della durata del Piano secondo la CONDIZIONE 2) e l'importo accantonato secondo la condizione 2.1) concorrono entrambi a formare e raggiungere nel corso dell'intera durata del Piano il montante di ATTIVO del PIANO per il totale di euro € 70.245,86.

- Con la previsione della Condizione 2) e 2.1) il Ricorrente mette a disposizione dei Creditori della procedura i propri beni presenti e futuri ex art 2740 c.c. (reddito da lavoro disponibile, TFR maturato, TFR da maturarsi).

CONDIZIONE 3) SOSTENTAMENTO NUCLEO FAMILIARE

La somma garantita per il sostentamento del nucleo familiare di una persona, è pari ad euro 1.050,00/mese circa. Verrà garantita dal reddito netto mensile da lavoro/pensione.

CONDIZIONE 4) RIPARTO DELL'ATTIVO – CREDITI AMMESSI IN RISTRUTTURAZIONE - PAGAMENTI

*Relazione particolareggiata del gestore della crisi
connessa al ricorso per l'apertura della procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore
(ex art.67 CCII)*

Le somme accantonate all'Attivo del Piano per il totale di € 70.245,86 permetteranno di soddisfare:

TABELLA I)

N	Elenco creditori	Importo ante Ristr.	Importo ante Ristr. Per classi	NATURA	% Sodd.	CREDITO AMMESSO IN RISTRUTT.	Int.	Importo post Ristr. Per classi
1	Compenso OCC -prima fase	4.709,85	9.619,70	PREDEDUZIONE	100%	4.709,85	0.00	9.619,70
2	Compenso OCC - seconda fase	4.909,85		PREDEDUZIONE	100%	4.909,85	0.00	
3	MUTUO BNL	170.431,23	170.432,23	IPOTECA PRIMO GRADO	34,9%	59.480,50	0.00	59.480,50
4	ADER	8.097,55	8.097,55	PRIVILEGIO	6%	485,85	0.00	485,85
5	Carte di Credito Unicredit n.***73	1.517,56	6.731,05	CHIROGRAFO	5%	75,88	0.00	336,55
6	Conto corrente Unicredit n.000494	3.233,39		CHIROGRAFO	5%	161,67	0.00	
7	Carta BNL Classic n.10640	16,08		CHIROGRAFO	5%	0,80	0.00	
8	BNL saldo c/c n.4177	117,20		CHIROGRAFO	5%	5,86	0.00	
9	ENIPLITUDE gas fattura conguaglio	1.846,73		CHIROGRAFO	5%	92,34	0.00	
	TOTALE	194.879,53				69.922,60		69.922,60

Riepilogo della Tabella superiore:

Totale creditori pre-deducibili A	SODDISFO 100%	9.616,70
Totale creditori ipotecari B	35%	59.650,93
Totale creditori privilegiati C	6%	485,85
Totale creditori chirografari D	5%	336,55
TOTALE A+B+C+D		69.922,60
Fondo spese procedura durata E)		323,26
TOTALE A+B+C+D		70.245,86

PIANO RATE E DURATA

Durata temporale prevista: La progressione temporale delle **138 rate** con cadenza mensile di importo fisso di € 300,00, richiede il decorso di **11 anni e 6 mesi** (si prevede che ove l'omologa intervenga entro il marzo 2024, il termine del Piano si avrà al settembre/ottobre 2035), all'interno

*Relazione particolareggiata del gestore della crisi
connessa al ricorso per l'apertura della procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore
(ex art.67 CCII)*

del periodo di durata verranno apprese le **quote di TFR accantonato per € 14.845,86 oltre quelle a maturarsi**, per accumulare l'attivo totale di **70.245,86**

Il periodo di 11 anni e 6 mesi permette al Ricorrente l'accumulo durante la durata residua della propria vita lavorativa, assicurando ai Creditori ammessi - sia quelli che verrebbero soddisfatti sia quelli che non hanno possibilità di soddisfo alcuno - di soddisfarsi sul credito futuro da TFR (sia quello maturato che quello a maturarsi) che diverrà esigibile in un momento successivo, ma in ogni caso entro la durata del Piano.

PAGAMENTO AI CREDITORI

L'imputazione degli accantonamenti: le somme progressivamente accantonate sul c/c della procedura, fino al totale di euro **70.245,86** saranno imputate a ciascun creditore, secondo la natura del credito e l'ordine dei privilegi come già illustrato con le TABELLE I) ed L).

Nella TABELLA L) sono illustrate sinteticamente le rate del Piano, la durata, la progressione dell'accantonamento e del soddisfo di ogni creditore.

N	Elenco creditori	Natura	% soddi sf.	Credito amm.in ristr.	In te r.	Importo post Ristr. X classi	Accant.pro gr. alle rate del piano	Vers.del TFR	Totale pag.creditori
1	Compens o OCC -1 fase	Prededuzione	100	4.709,85	0	9.619,70	300,00X32= 9.600 + 19,70	Zero	9.619,70
2	Comp. OCC - 2 fase	Prededuzione	100	4.909,85	0				
3	Mutuo BNL spa	IPOTECA	34,90	59.480,50	0		33=280,30 34/120 (300X87 RATE)= € 26.100 121/138(18 RATE)= 5.400 TOTALE 31.780,30	27.700,20	59.480,50
4	ADER	PRIV	6	485,85	0	485,85		485,85	485,85
5	Carta di credito UNICREDIT SPA n. ****67773)	CH	5	75,88	0	338,55			75,88
6	Conto corrente UNICRE-	CH	5	161,67	0				338,55

*Relazione particolareggiata del gestore della crisi
connessa al ricorso per l'apertura della procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore
(ex art.67 CCII)*

	DIT SPA n. 00030007 1494								
7	CARTA BNL CLASSIC N 10033283 640	CH	5	0,80	0			0,80	
8	SALDO c/c n. 4758/3177 BNL	CH	5	5,86	0			5,86	
9	GAS FATTU- RA CON- GUA- GLIO PLENITU DE	CH	5	92,34	0			92,34	
10	FONDO SPESE PROCED URA					323,26			
	TOTALE					70.245,86	Totale accantona- mento 138/138 rate € 41.400	Totale versa- mento da TFR € 28.847,86	70.245,86

Riepilogo:

PREDEDUZIONE SODDISFO DALLA RATA N. 1 ALLA 33 (accantonamento della durata di 2 anni + 9 mesi). Non essendo stati ancora corrisposti dall'Istante i compensi dell'OCC maturati nella prima fase contrattuale della procedura, il saldo attuale è di € 4.709,85 (ante omologa al netto dell'acconto di euro 200,00).

In ordine ai compensi OCC della seconda fase di esecuzione del Piano di ristrutturazione, già pattuiti in contratto pari ad € 4.909,85 essi saranno accantonati in prededuzione.

IPOTECARIO SODDISFO DALLA RATA N. 33 ALLA 138 + LIQUIDAZIONE TFR (accantonamento della durata di 8 ANNI + 9 MESI). Sull'accantonamento del TFR si richiama la CONDIZIONE 2) e 2.1).

PRIVILEGIATI SODDISFO CON LIQUIDAZIONE TFR. Sull'accantonamento del TFR si

richiama la CONDIZIONE 2) e 2.1).

CHIROGRAFARI SODDISFO CON LIQUIDAZIONE TFR. Sull'accantonamento del TFR si richiama la CONDIZIONE 2) e 2.1).

CONDIZIONE 5) BENI MOBILI REGISTRATI

Il Piano prevede che l'unico bene mobile registrato, auto al 50% in proprietà del Ricorrente, rimanga nella disponibilità dell'Istante per l'utilità di lavoro e di vita privata e familiare risultando antieconomica la vendita e/o la Liquidazione controllata e comunque di indubbio disinteresse da parte dei Creditori.

CONDIZIONE 6) ISTANZA ART 70 COMMA 4 CCII

Atteso che il Piano, nel tempo occorrente alla omologa, potrebbe essere compromesso nella condizione di fattibilità, si chiede sin d'ora volersi disporre le seguenti misure:

la sospensione immediata :

del procedimento immobiliare pendente presso il Tribunale di Trapani pendente al n. 26/2022 RGE, udienza fissata il 08/04/2024.

divieto di azioni esecutive e cautelari sui redditi:

da lavoro avente ad oggetto ratei mensili, la tredicesima e quattordicesima mensilità o anche il reddito da pensione, TFR, finalizzati a garantire minimo indisponibile per il fabbisogno familiare nella misura di euro 1.038,00 oltre a garantire l'accumulo dell'attivo del Piano;

divieto di azioni esecutive e cautelari sui beni immobili e mobili (auto) registrati facenti parte del patrimonio dell' Istante.

19) ANALISI DELLA CONVENIENZA RISPETTO ALL'ALTERNATIVA LIQUIDATORIA

La Proposta di ristrutturazione dei debiti del Ricorrente mette a disposizione dei Creditori i propri beni presenti e futuri ex art 2740 c.c.: quota disponibile del reddito da lavoro, il TFR maturato, il TFR da maturarsi e si prospetta conveniente rispetto alla liquidazione del patrimonio.

Considerando nell'ordine:

- Che l'Istante ha ■ anni di età (■ da compiersi al ■.24) e che l'età del pensionamento con la maturazione del requisito dell'età anagrafica è prevista dall'INPS (all. n.13 estratto conto visuale) al 1.7.2035 all'età di 67 anni, Egli metterà a disposizione tutte le risorse economiche prodotte durante la vita lavorativa residua, incluso il TFR maturato e quello a maturarsi nel periodo fino al termine del Piano. **L'utilità mensile di euro 300,00 che sarà incamerata dal piano è superiore al quinto dello stipendio che sarebbe pignorabile dai creditori**, che per ottenerlo dovrebbero però sostenere spese processuali ed attendere almeno 12 mesi prima di ottenere parziali pagamenti dal Terzo pignorato. Senza considerare che ove tutti i creditori procedessero per il pignoramento di quota di stipendio, anche ottenendo un titolo giudiziario di assegnazione, dovrebbero in ogni caso concorrere e vedersi posticipare il recupero del credito ove non vi sia capienza sul rateo. La prospettazione negativa per i creditori non muta nel caso in cui si avesse il pensionamento con una pensione di anzianità di importo probabilmente inferiore all'attuale stipendio, con azzeramento della quota pignorabile.

Il vantaggio del Piano è evidente per i Creditori in quanto tutti avrebbero garantito un

recupero del credito, senza anticipazione di spese di giustizia, anche nel caso in cui si verificasse la cessazione del rapporto di lavoro durante la vigenza del Piano, in tal caso incamererebbero sia le rate mensili del Piano ma anche il TFR già quantificato per la somma di euro 14.845,86 sia quello ulteriore che si è maturato, inoltre anche nel caso di pensionamento anticipato, il Ricorrente verserebbe comunque la rata mensile fino a fine piano.

- Che, verificata la situazione di sovraindebitamento, è stato accertato che la quota mensile per il fabbisogno indisponibile dell'Istante è pari ad € 1.038,76 (in TABELLA A.2), per l'effetto la quota mensile disponibile dal reddito di lavoro dell'Istante per far fronte debiti è pari ad euro 261,24 (in TABELLA B), che pertanto **la quota di euro 300,00 è l'unica oggettivamente sostenibile** anche con riguardo al crescente costo della vita, nonché al vincolo che subirà l'Istante per circa 11 anni rispetto all'impossibilità di poter accendere finanziamenti o prestiti personali per comuni esigenze della vita quali: sostituzione auto vetusta, spese condominiali per lavori straordinari e ordinari, sostituzione caldaia o lavori manutenzione ordinaria/straordinaria nel proprio appartamento.

Che ai sensi dell'articolo 67 comma 3 del CCII 3 i Crediti sono suscettibili di essere stralciati. Emerge che il passivo accertato sia maggiore dell'attivo e che, quest'ultimo non risulta di facile e pronta liquidazione. Infatti oltre la metà del valore dell'attivo è determinata dal valore dell'immobile in proprietà esclusiva dell'Istante destinato ad unica abitazione, gravato da ipoteca immobiliare di primo grado:

TOTALE ATTIVO ACCERTATO (TABELLA D):	124.665,86
TOTALE PASSIVO ANTE RISTRUTTURAZIONE (TABELLA E):	185.259,83
TOTALE PASSIVO RISTRUTTURATO NEL PIANO (TABELLA I):	69.922,60

L'importo assicurato in pagamento al creditore ipotecario non è inferiore a quanto realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato della vendita dell'immobile su cui è iscritta ipoteca in caso di liquidazione controllata ma anche di esecuzione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti oggetto della causa di prelazione.

Si osserva che ove il Tribunale dovesse autorizzare di procedere alla *Liquidazione controllata del sovraindebitato ex art 268 CCI* in cui venga disposta la **Liquidazione dell'intero**

patrimonio – come richiesta in subordine con il presente ricorso – dovranno includersi l'appartamento di residenza con la pertinenza, il veicolo per la quota del 50% di proprietà (il quale potrebbe essere non liquidato per l'antieconomicità), i redditi da lavoro o pensione ulteriori rispetto al fabbisogno, TFR maturato e maturando durante il periodo della Liquidazione, eventuali utilità economiche ulteriori.

Come affermato dalla Corte Costituzionale nella **Liquidazione controllata ai sensi dell'art 268 co.4 CCII** non sono ricompresi (paragrafo 7.1 sentenza) "«i crediti aventi carattere alimentare e di mantenimento, gli stipendi, le pensioni, i salari e ciò che il debitore guadagna con la sua attività nei limiti, indicati dal giudice, di quanto occorre al mantenimento suo e della sua famiglia».

A contrario, la norma, dunque, **riconosce che alla procedura si possono ascrivere le quote di stipendi e pensioni** che eccedano «quanto occorre al mantenimento» del debitore «sovraindebitato e della sua famiglia», vale a dire **prestazioni periodiche, corrispondenti a crediti esigibili nel tempo.**

Del resto, la possibilità di ascrivere alla procedura della liquidazione controllata anche i beni sopravvenuti, salve le eccezioni indicate dall'art. 268, comma 2, CCII, **si pone in**

piena sintonia con quanto dispone, in generale, l'art. 2740 del codice civile, in base al quale «il debitore risponde dell'adempimento delle obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri». «

(paragrafo 9.1 sentenza) **“Ove, infatti, per adempiere ai debiti relativi ai crediti concorsuali e a quelli concernenti le spese della procedura sia necessario acquisire i beni sopravvenuti del debitore (compresi i crediti futuri o non ancora esigibili), i liquidatori – salvo che riescano a soddisfare integralmente i citati crediti tramite la vendita di beni futuri o la cessione di crediti futuri o non ancora esigibili – sono tenuti a prevedere un programma di liquidazione che sfrutti tutto il tempo antecedente alla esdebitazione e che, dunque, sia di durata non inferiore al triennio.”**

Il Piano è vantaggioso sia per i creditori

Quota del 50% indivisa di proprietà sul veicolo.

Dirimente è il disinteresse manifestato dai Creditori del Ricorrente verso il detto bene che non ha subito ipoteche né esecuzioni, prova che esso non costituisca un bene su cui realisticamente soddisfarsi, né un bene che all'asta potrebbe essere acquistato da terzi. La simulazione in TABELLA O) si ferma alla prima asta essendo già indicativa dell'utilità apportata al Piano (si allega il prospetto spese di procedura Fallco all. n 24) considerando la vetustà dell'automobile, le condizioni di usato ed i Km di percorrenza, lo stato di comproprietà indivisa, si reputa altamente improbabile che possa essere aggiudicato alla prima asta. Ove probabilmente l'aggiudicazione non avvenga alla prima asta, il valore andrebbe ribassato riducendo sempre di più il margine di utile e non permettendo di coprire le spese di procedura che andrebbero sostenute in ogni caso, risulterebbe pertanto **l'antieconomicità della vendita.**

Per le seguenti ragioni il Piano propone di lasciare il veicolo nella proprietà e disponibilità del Ricorrente per le esigenze di lavoro e di vita.

Crediti futuri che eccedano quanto “occorre al mantenimento” del debitore.

La proposta del Ricorrente include già tutti i crediti futuri che devono essere inseriti in una Liquidazione controllata.

Il reddito da lavoro/pensione, ulteriore rispetto al fabbisogno, nella misura massima sostenibile di euro 300,00, prevede un **importo superiore alla quota pignorabile** dunque a quanto potrebbe recuperare in via esecutiva qualunque creditore, inoltre la assicura anche nel caso in cui il reddito sia costituito non più da reddito da lavoro ma da pensione.

Il TFR maturato, il TFR da maturare da includersi in Liquidazione controllata, costituisce una posta dell'attivo come disposto dalla C. Costituzionale.

La esigibilità del TFR maturato e quantificato in euro 14.845,86 come di quello non ancora maturato, è comunque garantita dalla previsione di durata del Piano in 138 RATE (11 anni e 6 mesi) con durata prevista dal marzo 2024 al ottobre 2035. La durata permette di includere sia l'ipotesi a) esigibilità del TFR alla data del pensionamento previsto dall'INPS al 01.07.2035 per maturazione dell'età che è prevista, sia l'ipotesi b) esigibilità del TFR per risoluzione anticipata del rapporto di lavoro o pensionamento anticipato.

I Creditori sono avvantaggiati in quanto il Piano di ristrutturazione garantisce a tutti i Creditori **un vincolo attuale di natura giudiziale sul TFR realizzando un impegno al pagamento diretto alla procedura** notificando al Datore di lavoro il provvedimento che pone il vincolo giudiziale.

Altro vantaggio non indifferente consta **nell'immediata conoscenza dell'esigibilità del**

TFR grazie alla vigilanza del Gestore, con il vantaggio che le somme **potranno essere acquisite anche prima degli 11 anni** ove il rapporto di lavoro cessi prima. Si pensi che diversamente i singoli creditori potrebbero non venire a conoscenza o venire a conoscenza troppo tardi - a causa dei tempi necessari alla notifica di atti giudiziari e richieste di accesso amministrative e telematiche - che il rapporto di lavoro è cessato e le somme siano già state pagate al lavoratore, non riuscendo a recuperare nemmeno le spese.

L'immobile casa familiare.

L'immobile è oggetto di esecuzione immobiliare e soggetto a ipoteca volontaria di primo grado.

La proposta ha il vantaggio di offrire a tutti i Creditori una percentuale di soddisfo, anche a quelli che non recupererebbero alcuna somma dal concorso con l'ipotecario, il vantaggio emerge plasticamente dalle seguenti valutazioni e dalle simulazioni in TABELLA N).

- I valori **OMI primo semestre 2023** (ultimo disponibile dall'osservatorio Agenzia Entrate (all. 24) per la ZONA D1 COMUNE TRAPANI , abitazioni civili – stato conservativo normale: forniscono un valore di mercato da MIN € 800,00 a MAX € 1150,00 al mq.

I portali (all. n. 24) che gestiscono gli annunci delle agenzie attive nel mercato immobiliare (idealista) riportano con grafici, pubblicati al corrente mese, un **calo del "Prezzo medio Villa Rosina-Milo"** pari a circa 881/mq **evidenziando una discesa drastica e continua del valore dal luglio 2022 al novembre 2023.**

Da ciò consegue che il **prezzo minimo al mq nell'ultimo semestre del 2023 si è ancor più ridotto rispetto ai valori minimi OMI rilevati nel primo semestre 2023.** Ciò è comprovato inoltre dai dati pubblicati sul sito BORSINO IMMOBILIARE.IT in cui per la città di Trapani il **valore di vendita ultimo rilevato al mq è di € 764,00** (affitto € 2,87 mq). Inoltre sul sito idealista un appartamento simile per caratteristiche costruttive, ubicazione e pertinenze – indicato in esecuzione immobiliare –ha un valore al mq di 668 m/q (all. 24). Nel caso di specie, anche considerando che il **valore di vendita al mq**, rilevato nell'ultimo semestre 2023 sia inferiore ad euro 800/mq, si utilizzerà comunque il **valore OMI minimo ultimo rilevato** di euro 800/mq determinando :

appartamento/area condominiale 129 mq x 800,00 = **103.200,00**

--- Ai sensi e per gli effetti dell'art. 67 co. 4 CCII al fine di prevenire il **possibile realizzo** che l'unico Creditore ipotecario (credito complessivo da pignoramento di euro 170.431,23) otterrebbe in sede di Liquidazione del patrimonio del consumatore, in modo che sia "assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti oggetto della causa di prelazione" occorre considerare che nell'ambito di una vendita nell'ambito della *Liquidazione controllata del sovraindebitato ex art 268 CCI*, il valore del bene individuato risentirà dei ribassi sul prezzo base, tenuto conto che la vendita alla prima asta si verifica più raramente e si ha per aggiudicata, più spesso, tra la seconda/terza asta, dovendo considerare inoltre la prededuzione delle spese di procedura dell'OCC.

Il Creditore ipotecario NON realizzerebbe il recupero integrale del credito in nessuna delle tre simulazioni.

Il Piano è vantaggioso in quanto gli riconosce il soddisfo nella misura del **34,90%** del totale vantato, rimborsando il valore di **euro 59.480,50** rispetto al maggior credito di cui all'atto di

precetto notificato di euro 170.431,23 (di cui il capitale 147.062,93, gli interessi di € 22.777,36, le spese legali di euro 590,94).

È evidente che **l'importo offerto è euro 59.480,50** dunque **maggiore di quanto otterrebbe realisticamente** in sede di aggiudicazione fin dalla prima asta di euro 56.170,30, nettamente superiore anche agli importi della seconda di euro 39.722,80 e terza di euro 27.387,18.

Il vantaggio del Piano si apprezza inoltre considerando:

--- che il soddisfo del creditore ipotecario sull'immobile oggetto di ipoteca non potrà realizzarsi per un valore economico superiore a quello offerto nel Piano, incidendo negativamente l'aggiudicazione al *prezzo dell'offerta minima*, senza aumenti né gara competitiva; la celebrazione di aste consecutive fino a 4/5 senza l'aggiudicazione con costi anticipati dal Creditore; l'alea del realizzo netto incisa dai ribassi di legge; il concorso dell'ipotecario con la prededuzione dell'OCC; i tempi di possibile realizzo potranno oscillare dai 3 ai 4 anni;

--- che l'appartamento ed il cespite pertinenziale fanno parte di un maggiore edificio condominiale la cui costruzione risalendo all'anno 1997, ben oltre 27 anni fa, necessitano con alta probabilità di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria che incidono negativamente sul valore delle singole unità immobiliare e sull'appetibilità della vendita;

--- che in tutte le simulazioni il netto recuperato dalle singole aste se avvenisse l'aggiudicazione (56.170,30; 39.722,80; 27.387,18) sarebbe comunque inferiore a quanto offerto nel Piano € **59.480,50**, somma ampiamente soddisfacente a fronte dell'alea di aste deserte con costi a carico del precedente;

--- che il Creditore ipotecario avrebbe anche un **vantaggio temporale nel recupero del credito** atteso che la proposta prevede l'accantonamento in suo favore dell'importo di € 59.480,50:

di cui € **31.780,30** dalla rata n. 33 prevista dal 9° mese del terzo anno (decorrente dall'omologa) alla rata 138;

garantirà l'incasso annuo di euro **3.600** (€ 300,00 x 12 mesi), ne consegue il Creditore ipotecario **inizierà il recupero graduale con il riparto periodico** alla cadenza (semestrale/annuale) che sarà decisa dal Gestore e dal Giudice Delegato;

di cui € **27.700,20** saranno fin dall'omologa destinati al Creditore ed accantonati alla **esigibilità del TFR** maturato al 31.10.2023 (€ 14.845,86) e della quota a maturarsi, esigibilità che si realizzerà entro la fine di durata prevista del piano o in data antecedente per risoluzione del rapporto di lavoro o pensionamento anticipato;

- che si avrebbe un ulteriore vantaggio economico a fronte del recupero del credito garantito dal Piano, pur dilazionato nel tempo, di non sostenere alcuna altra somma a titolo di spese, con il rischio di non recuperarle a causa di nessuna aggiudicazione o di un netto da aggiudicazione insufficiente a coprire credito e spese;

- che se l'immobile fosse venduto in esecuzione o in Liquidazione Controllata **la locazione di un immobile per uso abitativo sottrarrebbe** dal reddito mensile del Ricorrente **risorse economiche**, di certo non inferiori a 400,00 euro, ciò impedirebbe ogni accantonamento al Piano per i Creditori;

- che a fronte della **contestazione sollevata dal Ricorrente avverso la titolarità del credito in via ipotecaria in capo alla società "MARTE SPV SRL" la stessa deve fare i conti con l'alea dell'accertamento giudiziario** nel giudizio di *opposizione a precetto ed all'esecuzione immobiliare*, pendente innanzi al **Tribunale di Trapani n. 1588/2021 RG** rinviato all'ottobre 2024 per la decisione, che potrebbe condurre – stante la sempre più copiosa giurisprudenza sul tema – all'accoglimento dell'opposizione al precetto con effetti estintivi

sulla procedura esecutiva pendente;

si aggiunga inoltre, che anche nel **procedimento esecutivo immobiliare n. 26/2023 RGE Tribunale di Trapani** incoato dalla **società "MARTE SPV SRL"**, quest'ultima non è **esente dall'area della verifica d'ufficio da parte del Giudice dell'Esecuzione del medesimo presupposto** della titolarità del credito, verifica che non incontra limiti e può portare alla declaratoria della mancanza di titolarità ed insussistenza del diritto ad agire in esecuzione sui beni del ricorrente con estinzione del giudizio;

quand'anche la presente procedura dovesse essere convertita, in via subordinata, in una Liquidazione controllata la società citata subirebbe in ogni caso la posticipazione rispetto alla prededuzione dell'OCC del suo soddisfo sul residuo ricavato della vendita dell'immobile (vedasi simulazioni TABELLA N) ottenendo sempre meno o nulla rispetto a quanto offerto con la proposta;

- che, non meno importanti sono le valutazioni svolte nel paragrafo 5) – che si richiamano - sulla omessa o comunque errata valutazione del merito creditizio e la condotta del **Creditore ipotecario-Finanziatore** nel causare il sovraindebitamento che rilevano in questa sede per affermare che **quest'ultimo si è assunto il rischio di non recuperare nemmeno il capitale finanziato**, avendo piena conoscenza del fatto che **l'operazione finanziaria del valore di euro 111.000,00 era insostenibile** per il reddito del Ricorrente; che i beni su cui era stata iscritta ipoteca avrebbero nel tempo subito una **svalutazione del valore di mercato**; che il **valore del compendio** su cui è stata iscritta ipoteca è stato **sovrastimato** erogando conseguentemente oltre il limite dell'80% finanziabile;

--- risulta agevole verificare, sostenendo la consapevole assunzione del rischio di mancato recupero del credito in capo al Finanziatore, che quest'ultimo ha violato l'articolo 38 TUB erogando al Ricorrente una somma superiore al limite finanziabile dell'80% del valore dei beni per le operazioni di mutuo fondiario.

Nel marzo 2011 il valore complessivo della proprietà (Foglio 1 ■ part ■ 5 sub 41 Abitazione A/2-129 mq; Foglio ■ 2, part ■ sub 40 autorimessa C/6- 19mq) era pari e comunque non superiore ad euro 103.000,00 [96.750,00 + 6650 (€ 750 x 129mq) + (€350 x 19 mq)]; i superiori valori economici al mq sono coerenti e conformi alle rilevazioni OMI e pur considerando che nell'anno 2011 i cespiti erano già costruiti da dieci anni, con conseguente naturale deterioramento sia della proprietà privata che delle parti comuni condominiali (all. n. 24); si rilevi inoltre che il valore di euro 103.000,00 può considerarsi all'anno 2011 ulteriormente riducibile in forza della considerazione per cui il cespite C/6 è una pertinenza dell'appartamento, sebbene risultante catastalmente autonomo sub, per cui non avrebbe apportato in una esecuzione immobiliare una utilità economica maggiore né indipendente rispetto all'aggiudicazione dell'appartamento; quanto sopra depone per una colpevole condotta che ha determinato direttamente il sovraindebitamento e che non è meritevole di tutela del credito erogato in una situazione di abuso del diritto.

--- Il credito ipotecario – quale posizione sostanziale e contrattuale – maturato nell'ambito delle sopra descritte condotte illecite assunte dalla BNL SPA manterrà i connotati di *illegittima erogazione del credito in danno del consumatore* anche nel caso – come quello di specie – in cui oggi è un altro soggetto societario diverso dall'originario finanziatore a dichiararsi titolare del credito agendo in esecuzione contro il Ricorrente.

Conseguentemente, considerati I preventivabili risultati di recupero nelle prime tre aste, l'unico **Creditore Privilegiato** Agenzia Entrate Riscossione non riceverebbe mai alcun pagamento.

*Relazione particolareggiata del gestore della crisi
connessa al ricorso per l'apertura della procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore
(ex art.67 CCII)*

Il Piano è vantaggioso poiché gli garantisce il pagamento con soddisfo nella percentuale del 8% corrispondendo Euro 485,85 alla data di fine piano, invece che nessuna somma.

Si prevede che Il **Ceto dei chirografi** non otterrebbe alcuna soddisfazione nell'ambito della liquidazione, nonostante ciò il Piano riconosce a tutti una percentuale di soddisfo del 5%, non altrimenti raggiungibile assegnando complessivamente la somma di euro 338,55 invece che nessuna somma.

TABELLA N – IMMOBILI

	Simulazione 1 Asta	Simulazione 2Asta	Simulazione 3 Asta
<i>Prezzo base asta</i>	103.200	77.400	58.050
<i>Offerta minima (non inf.al 75% prezzo base asta)</i>	77.400	58.050	43.537,50
<i>Aggiudicazione immobile ad offerta minima</i>	77.400	58.050	43.537,50
<i>A detrarre spese procedure circa 15%</i>	11.610	8.707,50	6.530,33
Sub totale	65.790	49.342,50	37.006,88
<i>A detrarre credito in prededuzione OCC</i>	9.616,70	9.616,70	9.616,70
<i>saldo attivo da distribuire al Creditore ipotecario a ciascuna asta salva variabilità delle spese di procedura in prededuzione (CREDITO INVECE GARANTITO NEL PIANO € 59.480,50)</i>	56.170,30	39.722,80	27.387,18
<i>saldo attivo da distribuire al Ceto privilegiati a ciascuna asta salva variabilità delle spese di procedura in prededuzione (CREDITO INVECE GARANTITO NEL PIANO € 485,58)</i>	Zero	Zero	Zero
<i>Saldo attivo da distribuire al Ceto chirografi a ciascuna asta salva variabilità delle spese di procedura in prededuzione (CREDITO INVECE GARANTITO NEL PIANO €338,55)</i>	Zero	Zero	Zero

TABELLA O – BENI MOBILI REGISTRATI

PRIMA ASTA	50% DI PROPRIETA'
VALORE INIZIALE PRIMA ASTA	3.500
<i>Ribasso aste successive</i>	0
<i>incasso di aggiudicazione</i>	3.500
PREDEDUZIONE	175,00
<i>A detrarre spese di procedura/pubblicità società Gestore dell'Asta (5%-Fallco)</i>	
<i>sub totale</i>	3.325,00
PREDEDUZIONE	

*Relazione particolareggiata del gestore della crisi
connessa al ricorso per l'apertura della procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore
(ex art.67 CCII)*

<i>A detrarre</i>	30,50
<i>spese di pubblicità PVP (€ 25,00 + iva ciascuno)</i>	61,00
<i>pubblicità art 490,2° co.cpc (Euro 50 + iva)</i>	
<i>Costo a procedura per ciascun esperimento di vendita; Gratuita qualora si riceva anche l'incarico di Gestori della Vendita Telematica)</i>	109,80
<i>pubblicità art 490,3° co.cpc (Euro 40 + iva; Euro 50,00 + iva)</i>	128,10
<i>(Listino prezzi Fallco)</i>	
<i>utilizzo FALLCO Aste per le aste (Euro 105 + iva(per ogni lotto e per ciascun esperimento di vendita)</i>	329,40
TOTALE SPESE PUBBLICITA'	
<i>sub totale</i>	2.995,60
<i>A detrarre credito in prededuzione OCC</i>	9.619,70
<i>saldo attivo da distribuire al Creditore ipotecario a ciascuna asta salva variabilità delle spese di procedura in prededuzione (CREDITO INVECE GARANTITO NEL PIANO € 59.480,50)</i>	Zero
<i>saldo attivo da distribuire al Ceto privilegiati a ciascuna asta salva variabilità delle spese di procedura in prededuzione (CREDITO INVECE GARANTITO NEL PIANO € 485,58)</i>	Zero
<i>Saldo attivo da distribuire al Ceto chirografi a ciascuna asta salva variabilità delle spese di procedura in prededuzione (CREDITO INVECE GARANTITO NEL PIANO €338,55)</i>	Zero

Il Piano di Ristrutturazione proposto permette la soddisfazione di tutti creditori in prededuzione, ipotecari, privilegiati, chirografari nella percentuale ammessa.

Conclusivamente emerge il vantaggio del Piano di Ristrutturazione rispetto alla Liquidazione del Patrimonio.

18. GIUDIZIO DEL GESTORE E CONCLUSIONI FINALI – ATTESTAZIONE

Il ricorrente sig. Gagliano Giuseppe, ha presentato proposta di Piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore destinato al soddisfacimento dei crediti indicati nell'ordine delle preferenze:

- 1) del 100% del compenso dell'organismo di composizione della crisi;
- 2) del creditore ipotecario, privilegiato e dei chirografari, come da tabella I (del Ricorso), a saldo e stralcio pari, rispettivamente, ad una percentuale di ristoro, dell'35%, del 6% e del 5%;

la sottoscritta professionista nominato in funzione di OCC

ESAMINATI

- i documenti messi a disposizione dal Debitore istante, e quelli ulteriori acquisiti dallo scrivente come allegati alla presente relazione;
- la situazione reddituale e patrimoniale dal Debitore;
- lo stato analitico dei singoli debiti quanto ad importo, natura e grado del privilegio;
- il contenuto del Piano di ristrutturazione dei debiti predisposto dal Debitore;

RILEVATO

- che è stata esaminata la proposta di Piano di ristrutturazione dei debiti di cui agli articoli da 67 a 73 del nuovo CCII;
- che la stessa è corredata da tutte le indicazioni di cui all'art. 67, comma 2 lett a)-b)-c)-d)-e);

*Relazione particolareggiata del gestore della crisi
connessa al ricorso per l'apertura della procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore
(ex art.67 CCII)*

- che sono state consultate le banche date pubbliche ai fini di verificare l'attendibilità delle informazioni fornite nella proposta di piano;
- che è stata eseguita un'attività di riscontro dei dati con le informazioni reperibili dagli uffici tributari, dall'anagrafe tributaria e dalle banche dati pubbliche, oltre a quelli messi a disposizione direttamente dai creditori;

RITENUTO

- che i controlli e le verifiche eseguite sulla documentazione, consentono di esprimere un giudizio positivo sulla completezza e sull'attendibilità della documentazione prodotta;
- che i dati esposti nella domanda trovano sostanziale corrispondenza con i dati indicati nelle banche dati;
- che l'elenco nominativo dei creditori consente di individuare l'ammontare dei loro crediti e le cause legittime di prelazione;
- che la presente proposta, pur prevedendo una percentuale di soddisfazione residuale per i creditori, risulta essere comunque più conveniente dell'alternativa liquidatoria

Sulla base della documentazione ricevuta dall'istante e delle informazioni assunte la scrivente professionista, ritiene che la proposta di ristrutturazione del debito, come da Piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore predisposto, può ritenersi attendibile e ragionevolmente attuabile

In conclusione la scrivente, rimessa al Giudice ogni valutazione in ordine all'ammissibilità dell'istanza e della procedura proposta

esprime giudizio positivo

sulla sostanziale completezza ed attendibilità della documentazione, nonché sulla possibilità di adeguatamente ricostruire sulla base della documentazione prodotta la situazione economica e patrimoniale dell'Istante.

Attesta

Per quanto sopra la sottoscritta professionista attesta che:

- la proposta elaborata dal ricorrente concernente il piano di ristrutturazione dei debiti del Sig. Gagliano Giuseppe, di cui all'art. 67, del D. Lgs. n.14 del 12/01/2019 conv. in L. 4/08/2022 n. 122 è da giudicare attendibile, avendo la sottoscritta verificato la veridicità dei dati in esso contenuti; la sottoscritta, pertanto attesta la fattibilità del piano di ristrutturazione dei debiti e, rimane a disposizione per qualsiasi chiarimento e/o integrazione si rendesse necessario rispetto alla presente relazione.

Con osservanza

Trapani lì 20 febbraio 2023

*Relazione particolareggiata del gestore della crisi
connessa al ricorso per l'apertura della procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore
(ex art.67 CCII)*

ALLEGATI:

- A) Nomina proc.162
- B) Accettazione incarico Gestore della crisi
- C) Richiesta ADER
- D) Richiesta ADE Sicilia
- E) Richiesta ADE TP
- F) Richiesta ADER Sicilia proc.concorsuali
- G) Richiesta BNL e Marte SPV spa
- H) Richiesta Commissione Tributaria Trapani
- I) Richiesta Eniplude e Telecom
- J) Richiesta U. Protocollo e U. Tributi Comune di Trapani
- K) Richiesta U. Fallimentare Trib. Di TP
- L) Richiesta U.Giudice di Pace Trapani
- M) Richiesta UNICREDIT
- N) Richiesta Vol.Giurisdizione Trib. TP
- O) Risposta ADE Ufficio Legale
- P) Ricevuta prot. Comune di Trapani
- Q) Risposta ADER proc.concors.
- R) Risposta Avv. Gargani per Marte SPV spa
- S) Risposta Corte di Giustizia Tributaria
- T) Risposta U. esecuzioni mobiliari Trib. TP
- U) Risposta U.Fallimentare Trib. TP
- V) Risposta Ufficio Giudice di Pace
- W) Risposta Volont. Giurisdizione Trib. TP
- X) Verbale incontro 31.01.2024
- Y) Prospetto Ader del 23 febbraio 2024